

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1602, 593, 667, 1416, 1474 e 1521-A)

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DERIU)

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1982

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (n. 1602)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1981 (V. Stampato n. 760)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 ottobre 1981*

Norme sul collocamento dei lavoratori (n. 593)

**d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1979**

---

Modifiche alla legge 20 maggio 1975, n. 164,  
riguardante provvedimenti per la garanzia del salario (n. 667)

**d'iniziativa del senatore FRANCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1980**

---

Integrazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (n. 1416)

**d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, D'AGOSTINI, SENESE, ORIANA, FALLUCCHI e ACCILI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1981**

---

Provvedimenti  
per l'occupazione di giovani presso le piccole imprese (n. 1474)

**d'iniziativa del senatore TAMBRONI ARMAROLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1981**

---

Norme in materia di mobilità e di garanzia del salario  
dei lavoratori dipendenti dell'industria (n. 1521)

d'iniziativa del senatore MALAGODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1981

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1602, già approvato dalla Camera dei deputati, tende a riformare il collocamento della manodopera, detta norme circa i servizi dell'impiego, della mobilità dei lavoratori, dell'integrazione salariale e dispone l'effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro.

Si tratta di norme ampiamente innovative che tengono conto della realtà sociale, quale si è venuta evolvendo negli ultimi tempi.

A distanza di tanti anni, l'istituto del collocamento, così come era stato configurato nella legge del 1949, mostrava i segni dell'usura e aveva esaurito la sua efficacia pratica nella ricerca e nell'amministrazione delle occasioni di lavoro. Da qui la necessità e l'urgenza di nuovi strumenti operativi.

Sul piano etico e sociologico, e alla luce degli odierni orientamenti, non c'è dubbio che la legislazione statuale sul collocamento della manodopera trova la sua ragion d'essere nella più appropriata considerazione e difesa della dignità umana del lavoratore.

Il mercato del lavoro, infatti, non può essere considerato alla stregua del mercato economico, inteso nella sua accezione più liberistica, in cui giocano i fattori di scambio tra compratori e venditori e da cui deriva inesorabilmente il prezzo della richiesta e dell'offerta. Le propensioni dei consumatori e dei produttori in regime di libero scambio si influenzano vicendevolmente, e il mercato potrà risultare in equilibrio solo quando si verifica un'uguaglianza, in termini globali, tra quantità domandata e quantità offerta. Questo discorso, peraltro attenuato e corretto in vari modi anche sul piano economico e merceologico, non può essere assolutamente esteso al mercato della domanda e dell'offerta del lavoro, dove elementi umani, psicologici ed etici assumono una loro preminente importanza.

È vero che dal punto di vista puramente economico e tecnico ci si trova di fronte ad uno scambio paritario di beni: lavoro

contro salario. Ma a fronte di una formale posizione paritaria sul mercato sta una innegabile situazione di inferiorità del venditore della forza-lavoro. Il lavoratore, infatti, anche perchè titolare di un bene a « fecondità semplice », che non gli è consentito di tesaurizzare, presenta una linea di resistenza assai debole che lo costringe a cedere sempre alla maggiore forza economica, e, quindi, contrattuale, del datore di lavoro. I rapporti di lavoro, pertanto, lasciati alla piena determinazione delle parti contraenti, risulterebbero dominati dalle decisioni del compratore. Il mercato del lavoro diverrebbe il solo mercato del compratore, come avvenne nel periodo *post* rivoluzione francese, che pure è stato dominato da un principio di eguaglianza, ma solamente astratto e formale.

Sotto la spinta delle esigenze di una società che veniva prendendo sempre più coscienza di taluni diritti propri di ogni individuo, lo Stato abbandona la posizione di indifferenza e di equidistanza e pone mano a una legislazione nuova che tende a rafforzare la posizione sociale dei più deboli e a introdurre la giustizia là dove prima dominava l'arbitrio del più forte.

Vengono così emanate — in un vasto arco di tempo — leggi sempre più dettagliate in tema di fissazione delle condizioni di lavoro e in tema di controllo, più o meno rigido, della domanda e dell'offerta di lavoro.

Tralascio di ricordare la storia di queste evoluzioni in cui è venuto realizzandosi un vero e proprio programma di legislazione sociale, e mi limito a ricordare che l'Italia recependo i principi contenuti nella Convenzione n. 88 e nella raccomandazione n. 83 dell'OIL, ha emanato la legge 29 aprile 1949, n. 264, la quale ha costituito l'architettura della struttura del servizio del collocamento nel nostro ordinamento giuridico. Ma dalla data di emanazione di questa legge, lo sviluppo economico, produttivistico e tecnologico nel nostro paese ha assunto aspetti e

dimensioni eccezionali e non solo sul piano quantitativo ma anche, e soprattutto, sui piani qualitativo, in sintonia del resto con un progresso sociologico e culturale che ha investito — e non di rado, profondamente modificato — classi, categorie e gruppi in cui si articola la comunità nazionale.

Nella impossibilità pratica, per ragioni che qui non sto a richiamare, di elaborare e mandare avanti un provvedimento globale e organico di riforma del collocamento, capace di disciplinare tutti gli aspetti emergenti della nuova politica del lavoro, si è dovuto provvedere, di volta in volta, a particolari e pressanti esigenze con leggi specifiche e soluzioni provvisorie.

Si indicano di seguito i provvedimenti legislativi che hanno contribuito nell'ultimo quinquennio a rafforzare funzionalmente e a delineare una nuova struttura dei servizi statali dell'impiego nel nostro paese:

legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore);

legge 4 agosto 1978, n. 479 (Modifiche alla legge n. 285 del 1977 recante provvedimenti per l'occupazione giovanile);

legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale);

legge 16 aprile 1981, n. 140 (Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata);

legge 24 luglio 1981, n. 390 (Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno).

A questo punto prende corpo, finalmente, il disegno di legge n. 1602, con il quale si tende, non solamente a riformare il collocamento della manodopera, ma a porre le basi di una nuova, razionale e organica politica dell'impiego, oltre che a disciplinare in un unico corpo, istituti essenziali come quelli della mobilità dei lavoratori, della qualificazione e riqualificazione professionale, della cassa integrazione guadagni (ordinaria e

straordinaria), dell'indennità di disoccupazione (ordinaria e straordinaria).

Occorre chiedersi lealmente se sarà in grado, questo nuovo tentativo, anche grazie all'iter lunghissimo che ha avuto e al travaglio di vario genere che ha subito, a raggiungere l'ambizioso traguardo di una nuova, moderna e appropriata politica dell'impiego. Non mi sento di azzardare una risposta netta, anche perchè non potrei cavarmela con un *sì* o con un *no*. Certo è che esso risulta ispirato a una filosofia del lavoro umano assai valida che è destinata ad avere nel tempo sviluppi e affermazioni molto ampie nell'ambito dei rapporti all'interno del mondo del lavoro.

È da notare, preliminarmente, che il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati costituisce di certo il frutto di una serie di scontri e di compromessi tra le forze politiche; infatti:

alla volontà di « regionalizzare » ad ogni costo il collocamento si contrappone quella di ricondurre allo Stato la gestione globale della informazione riguardante il servizio;

alla tentazione di creare nuove strutture di gestione del servizio fa riscontro la volontà di unitarietà gestionale dello stesso;

al timore delle organizzazioni sindacali di perdere il loro ruolo di gestori o meglio di controllori attivi, si contrappone l'atteggiamento realistico assunto da una parte dei sindacati stessi di fronte a una situazione di crisi dell'occupazione che si ritorce necessariamente nei confronti di chi tale servizio è preposto a gestire.

Gli atteggiamenti, non troppo contrastanti e abbastanza palesi degli imprenditori e del sindacato, dinanzi alla riforma della cassa integrazione guadagni e alla gestione dei lavoratori in mobilità, sono improntati a molta cautela circa la decisione se farli rientrare in competizione con i disoccupati nella ricerca di un nuovo posto di lavoro o se è meglio farli rimanere in un'area privilegiata di parcheggio.

Comunque, è senz'altro lodevole il tentativo compiuto, mirante a cogliere i nuovi processi reali nel rapporto tra domanda e offerta

di lavoro e ad attribuire alla Pubblica amministrazione una parte di soggetto attivo. Nelle prospettive drammatiche per l'occupazione che offrono gli anni a venire, il diritto al lavoro deve sempre più coincidere con il diritto a un posto che sia totalmente funzionale tanto all'attività e ai metodi di produttività posti in essere dalle imprese pubbliche o private quanto alle capacità professionali — potenziali o in atto — di ogni lavoratore. Se ciò non avvenisse, le politiche attive del lavoro potrebbero portare — a breve o a medio termine — allo sfascio del sistema economico e, di conseguenza, alla frustrazione stessa delle aspirazioni di chi cerca proprio nel lavoro l'occasione autentica per una personale e non precaria realizzazione di se stesso.

#### *Il Titolo I del disegno di legge n. 1602*

Dopo una così ampia premessa — e me ne scuso — vengo ora a delineare i vari capitoli che compongono il disegno di legge. Il Titolo I, prendendo le mosse dalla cultura che è venuta elaborandosi in questo secolo — che ipotizza uno Stato non passivo di fronte ai fenomeni che si manifestano nella società, non impassibile osservatore davanti al travaglio della vita quotidiana e neppure registratore notarile al cospetto degli effetti traumatici che scaturiscono da una disoccupazione devastante — individua e propone organismi articolati che offrono allo Stato una struttura efficiente per dominare i fenomeni patologici del mondo del lavoro e per promuovere una politica attiva dell'impiego sulla base di programmi economicamente validi, al cui processo formativo sono state chiamate a partecipare le forze del lavoro, dell'imprenditoria e della cultura.

Si ha così, a livello statale, una unicità di vedute e di indirizzi, mentre a livello regionale e provinciale abbiamo una pluralità politica, tecnica e sindacale con il compito di esaminare — in aderenza alle condizioni oggettive delle singole realtà del paese

— di approfondire e di proporre progetti che consentano l'utilizzazione razionale della manodopera, previa la specifica formazione professionale che deve sempre mantenere un rapporto di « mezzo » rispetto alle finalità e ai bisogni della produzione e delle singole unità lavorative.

Le singole norme del Titolo I, anche se in una concatenazione non sempre conseguente, consentono di ottenere la conoscenza effettiva di tutti i dati, scientificamente rilevati e aggiornati, che interessano sia la dimensione, che l'articolazione territoriale e la composizione qualitativa, come pure l'evoluzione dinamica del fenomeno domanda-offerta di lavoro. Il sistema che ne consegue, come è stato giustamente rilevato da non pochi studiosi, è quello di un collocamento finalizzato ad agevolare i lavoratori nella ricerca della più soddisfacente occasione di lavoro, e così pure le imprese nella scelta dei collaboratori più idonei ai propri fabbisogni in termini di professionalità e, quindi, di rendimento. Strettamente connesso con tale scopo si vuole far coesistere come momento essenziale e indispensabile, un sistema di istruzione professionale all'altezza degli sbocchi occupazionali che la realtà del mondo produttivo offre in relazione diretta alle specifiche esigenze tecnologiche e organizzative.

L'organigramma per il nuovo servizio dell'impiego prevede una Commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal Ministro, e composta da rappresentanti di tutte le categorie del mondo del lavoro, della produzione, della tecnica e della cultura. Ad essa fa riscontro una Commissione regionale, presieduta anch'essa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario appositamente delegato, mentre le funzioni di vice presidente sono svolte dal presidente della regione o da un assessore delegato dall'amministrazione regionale. Questa commissione, oltre che dai rappresentanti delle parti sociali operanti nell'ambito regionale, è integrata da rappresentanti del consiglio regionale — maggioranza e minoranza — e da rap-

presentanti delle università o istituti di istruzione superiore.

Anche qui si ha un compromesso che il relatore ritiene abile e opportuno. Senza nulla abdicare a quelli che sono i suoi compiti precipui, lo Stato ha inserito l'ente regione — espressione genuina delle realtà locali — in posizione dignitosa e congrua numericamente. L'impegno dello Stato, in simbiosi con la regione è sottolineato anche dalla presenza dello stesso Ministro, o, comunque, di un rappresentante del Governo, nelle commissioni regionali, (organi fondamentali nelle nuove strutture approntate per la politica dell'impiego, mentre fa assurgere il fatto occupativo a problema nazionale, offre la garanzia che il Governo centrale, nella sua unitarietà, è costantemente presente e responsabilizzato nella funzione di analisi e di progettualità cui darà luogo la commissione, previo un secondo processo dialettico con tutti i fattori economici e sociali. In stretta correlazione con la Commissione regionale si pone la Commissione circoscrizionale, che è la vera struttura portante di tutta l'architettura della legge di riforma del collocamento. Quest'ultima ha sede presso la sezione circoscrizionale dell'impiego — organo periferico del Ministero del lavoro — ufficio di nuova istituzione che sovrintende a tutta un'area intercomunale, determinata secondo criteri di omogeneità economica, geografica e sociale.

La Commissione provinciale — che pure continua ad esistere — non trova nella legge in esame una sua particolare notazione, forse perchè assolve a compiti di puro controllo tecnico-amministrativo.

Le Commissioni centrali e regionali appena delineate sono affiancate da segreterie tecniche permanenti che svolgono compiti di osservazione, di studio e di impostazione programmatica, ispirati a criteri economici e tecnologici, e servono da supporto al lavoro e alle decisioni delle commissioni e degli uffici.

Si realizza in tal modo la ricomposizione unitaria degli organismi pubblici preposti al controllo e al governo del mercato del lavoro; la stretta connessione tra formazione professionale e avviamento al lavoro;

la partecipazione e il logico collegamento tra competenze dello Stato e competenze della regione. Sarà così possibile finalmente porre in essere un sistema composito ed organico di gestione del collocamento, della formazione professionale (all'interno come all'esterno del luogo di lavoro) della cassa integrazione guadagni, dei trattamenti di disoccupazione, delle procedure di mobilità e dei servizi di orientamento della manodopera disponibile al fine di adeguare interventi e procedure alle specifiche esigenze regionali e zonali.

Emerge così, in tutta la sua evidente complessità, il servizio nazionale dell'impiego, col quale si recuperano e allargano competenze e responsabilità dello Stato, e si configura un sistema alternativo a quello vigente, in grado di sostituirsi al mero controllo sul personale e sui mezzi attuato dalla struttura centrale attualmente competente; al tempo stesso, e in stretta connessione funzionale, si realizza una utile segmentazione, a livello periferico, con funzioni operative e di ricerca affidate a strutture diverse ma integrate fra di loro.

Prende vita e consistenza, dalla strumentazione che si sta illustrando, l'osservatorio del mercato del lavoro, che non è una struttura vera e propria ma una funzione, la quale nasce dall'analisi integrata dei flussi di informazione che gli organismi periferici dovranno produrre come compito istituzionale.

Le numerose commissioni ora esistenti, attraverso le quali si aveva una vera e propria frammentazione della vasta tematica del lavoro, verranno soppresse, ad eccezione di quella per l'agricoltura di cui alla legge n. 83 del 1970. Il relatore auspica che nessuna dicotomia si verifichi tra il lavoro in agricoltura e quello negli altri settori produttivi; se è vero infatti che l'agricoltura ha problemi suoi specifici, è pure vero che essa rappresenta uno degli aspetti della vasta problematica produttiva e occupazionale. Per mantenere integra la visione globale del mercato del lavoro, e al tempo stesso operare in stretta aderenza ai bisogni e alle caratteristiche del settore agricolo, forse sarebbe sufficiente integrare, di volta in volta,

l'unica Commissione centrale, regionale, circoscrizionale, con sindacalisti, tecnici ed esperti appartenenti al settore agricolo e zootecnico.

In questa sede, mi corre l'obbligo di fare una sola osservazione particolare riferita a quella parte dell'articolo 23 in cui è detto che le commissioni regionali per l'impiego « ...attuano in via sperimentale, secondo i principi di cui al presente titolo, la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità ».

La dizione « gestione flessibile » appare piuttosto ambigua e sembrerebbe configurare una delega che la legge ordinaria non può dare che al Governo della Repubblica. Sotto questo profilo insorgono dubbi di costituzionalità, e ciò a prescindere dall'utilità o meno della innovazione.

### *Il Titolo II del disegno di legge*

In questa parte il disegno di legge introduce un elemento nuovo rispetto agli istituti posti in essere nel titolo primo: le agenzie per l'impiego. Esse dovrebbero essere attivate in via sperimentale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente, almeno in un primo tempo (esperimento-pilota), a determinate zone del paese.

Come si strutturano queste agenzie? Con il decreto precitato la segreteria tecnica della Commissione regionale, come pure quella esistente presso il Ministero, assume la figura e la funzione di agenzia per l'impiego. Nè la dottrina, nè, tanto meno, la giurisprudenza ci aiutano a delineare la figura giuridica di questo nuovo istituto, balzato fuori dalla fantasia di talune menti innamorate di neologismi; incerto rimane, a parere personale del relatore, l'ambito di operatività e l'importanza pratica della sua funzione.

Vero è che « agenzie » esistono in taluni paesi europei; ma è pur vero che non sono affiancate da un servizio nazionale dell'impiego come da noi, e fungono pertanto come unici organi statali di collocamento.

Per quanti sforzi si siano compiuti, non si è riusciti fin qui a dare alle agenzie una

fisionomia nitida e precisa e tanto meno una funzione alternativa. L'agenzia, infatti, dovrebbe non solo studiare i fenomeni occupazionali (cosa già di competenza delle Commissioni regionali e circoscrizionali) ma gestire direttamente il rapporto imprese-manodopera (cosa di pertinenza delle sezioni circoscrizionali dell'impiego).

Altrettanto va detto per la formazione professionale, competenza già attribuita — anche costituzionalmente — alle regioni. Di nuovo, le agenzie dovrebbero svolgere una attività progettuale: quanto dire — in pratica — che l'agenzia, in taluni casi e momenti, assumerebbe la figura e i compiti di un vero e proprio datore di lavoro. E qui le perplessità si trasformano in viva e pressante preoccupazione.

La Commissione lavoro non ha trovato un accordo su questo punto nodale e ha deciso di rimettere all'Assemblea la definizione del problema. Di fronte agli emendamenti che saranno presentati, il relatore non può fare a meno di raccomandare molta ponderazione nel dare vita ad istituti mai sperimentati.

A prescindere, infatti, da questioni di natura giuridica ed economica, non possiamo però nasconderci fin d'ora problemi di ordine manageriale, finanziario e di opportunità politica. Una delle due, infatti: o l'agenzia ha la capacità e la forza di gestire migliaia e migliaia di unità lavorative (impiegatizie e operaie) o diventerebbe un carrozzone mastodontico, raccolta vera e propria di aspirazioni frustrate e di vivaci malumori in continuo crescendo. Non potrebbe neppure dare vita a iniziative tipo i vecchi cantieri di lavoro (istituzioni che pure hanno assolto ad un'utile funzione sociale) poichè oggi viviamo in un diverso contesto storico e politico, che pone esigenze di non facile soddisfacimento. Nella migliore delle ipotesi, avremmo decine di migliaia di lavoratori in una specie di parcheggio privilegiato, con implicazioni finanziarie e riflessi psicologici e politici non facilmente quantificabili.

E non è neppure azzardata l'ipotesi che un rapporto di lavoro precario tenderebbe a trasformarsi in permanente, vista anche la tendenza sempre più spiccata in Italia a



divenire dipendenti dello Stato o di enti di diritto pubblico in genere.

L'agenzia per l'impiego, ove debba necessariamente istituirsi — anche per soddisfare una certa opinione pubblica innamorata di nominalismi — altro non deve essere, e in tal senso occorre essere precisi nel testo legislativo, che uno *staff* di tecnici che opera al servizio della Commissione regionale per l'impiego e all'interno dell'ufficio regionale del lavoro: ciò anche perchè il momento operativo non va scisso, e tanto meno contrapposto, da quello dello studio, altrimenti non si riuscirà mai ad interpretare correttamente la complessa realtà del mercato del lavoro.

### *Il titolo III del disegno di legge*

Il titolo terzo del disegno di legge, sviluppando un disegno organico della nuova politica dell'impiego, prevede e disciplina la mobilità dei lavoratori, tenuto conto delle concrete situazioni delle imprese, della produzione, dei costi di lavoro, dello sviluppo economico e della competitività nazionale ed internazionale delle aziende. La compilazione delle liste dei lavoratori da porre in mobilità una volta accertata la situazione dei singoli complessi produttivi, viene effettuata dalle forze sociali e con l'ausilio degli organi periferici del Ministero del lavoro.

Le aziende finora hanno dimostrato poco entusiasmo verso la mobilità, anche perchè la normativa attuale offre scarse possibilità di sperimentare tentativi concreti e fruttuosi. La verità è che questo nuovo istituto deve tener conto soprattutto delle esigenze che derivano dall'attuazione di processi tecnologici avanzati. Molto spesso, infatti, accade che nonostante l'esistenza di disoccupati in numero rilevante, non si hanno sbocchi certi e adeguati in quanto non si dispone di manodopera specificamente qualificata a fronte di richieste che le aziende avanzano in termini di capacità professionale.

In questa fase, che possiamo chiamare di orientamento, è necessario tenere presente tutte le capacità potenziali del lavo-

ratore e del vasto e composito mercato lavorativo per poterne indirizzare anche la riqualificazione in stretto rapporto con la domanda di lavoro. Domanda che sale non solo da industrie riconvertite, ma anche e soprattutto da una agricoltura che tende ad ammodernarsi e razionalizzarsi, dalle imprese del vasto campo del settore terziario, come pure delle attività autonome, sempre in fase di espansione e di sviluppo. Problema questo di ampio respiro che richiede tecniche operative sempre più dinamiche e grande impegno di studio, di analisi e di sintesi. Basti pensare che in alcuni paesi europei si fanno previsioni molto gravi di disoccupazione tecnologica; tali previsioni ci dicono che su cento lavoratori la disoccupazione tecnologica comporterà il licenziamento di 38 impiegati e di nove operai: calamità destinata a colpire soprattutto i più giovani e in maniera ancora più marcata le donne. Ecco il problema che dovrà essere affrontato tempestivamente e con mezzi adeguati, una volta predisposta la strumentazione giuridica di base.

Ma parlando di mobilità dei lavoratori in esuberanza nelle singole imprese, il relatore non può fare a meno di prospettare, sia pure in termini problematici, un aspetto che si sostanzia di moralità sociale e di giustizia distribuitiva. Nel disegno di legge in esame è prevista una lunga durata dei lavoratori negli elenchi sempre con salario pieno o quasi e con il diritto, al termine della « quarantena », anche di rientrare nelle imprese da cui erano stati sospesi. Disciplinando questo aspetto così delicato dei rapporti di lavoro, il legislatore non può trascurare il penoso problema dei disoccupati da tempi lunghi, e dei giovani in cerca di prima occupazione.

Non vorrei che dovessero essere sempre questi i soggetti danneggiati da una situazione drammaticamente difficile qual è venuta delineandosi negli ultimi tempi in Italia e in Europa.

Difendere l'occupazione è cosa sacrosanta ma non lo è di meno preoccuparsi di trovare occasioni di lavoro alle nuove leve che si presentano annualmente alle soglie del mondo del lavoro.

Concludendo su questo tema, faccio mio quanto si è affermato in un recente Convegno di operatori economici e sociali, che cioè il problema della mobilità interaziendale può trovare soluzione soltanto nella efficace combinazione dei tre fattori che abbiamo ricordato: conoscenza precisa del mercato, collocamento scevro da rigidità burocratica, formazione professionale di alto livello.

#### *Il titolo IV del disegno di legge*

È il titolo che completa sul piano dei contenuti, l'ampio quadro elaborato dal provvedimento in discussione: la garanzia del salario. Questa garanzia viene offerta ai lavoratori già occupati, temporaneamente sospesi per i motivi più svariati: crisi profonda del settore produttivo, difficoltà temporanea delle imprese, esuberanza di manodopera conseguente ad ammodernamento tecnologico dei sistemi di produzione, lavoratori comunque iscritti negli elenchi di mobilità. La garanzia del salario, più precisamente la cassa integrazione guadagni, ha due connotazioni: ordinaria e straordinaria, a seconda delle ragioni specifiche che la pongono in essere e sulla base di valutazioni e determinazioni del CIPI. L'ordinaria può durare da un minimo di tre mesi ad un massimo di 24; la straordinaria, da un minimo di sei a un massimo di 42 e può arrivare fino a 60 mesi, vale a dire cinque anni! Su questo istituto, che nei termini a noi più vicini ha avuto applicazioni ampiamente perverse, il legislatore (come le parti sociali) ha il dovere di fare una riflessione profonda e di agire con grande senso di responsabilità. Non solo, infatti, trattasi di una inarrestabile emorragia finanziaria che ha posto l'INPS — o le finanze allargate dello Stato — in ginocchio, ma ha dato luogo a non pochi abusi in sede di pratica attuazione e a pericolose devastazioni psicologiche negli stessi soggetti beneficiari di un salario cui non corrisponde un'attività lavorativa e la cui misura può anche raggiungere, di fatto, il 100 per cento della retribuzione che sarebbe stata dovuta in costanza di rapporto di lavoro.

Non voglio qui riportare una casistica, attingendo da fonti competenti, e concernenti casi di lavoratori che hanno rifiutato il lavoro offerto per continuare a fruire di una paga senza contropartita (e magari svolgendo una attività secondaria), ma desidero ricordare la genesi e la funzione della cassa integrazione guadagni. Innanzitutto il suo carattere di precarietà, correlata a situazioni contingenti di difficoltà o di trasformazioni tecnologiche e produttivistiche delle imprese, ma sempre con la previsione certa di una ripresa del lavoro e di rioccupazione in tempi altrettanto certi e relativamente contenuti.

Solo in quest'ottica, in una Repubblica fondata sul lavoro e non sull'assistenzialismo diseducante, ha ragion d'essere un istituto sociale come quello della cassa integrazione salariale. Tale istituto, infatti, deve assolvere alla funzione di garantire ai lavoratori temporaneamente disoccupati, per effetto delle ragioni prima ricordate, adeguati trattamenti economici. Il fine precipuo della cassa deve rimanere quello di coprire il rischio sociale connesso alla temporanea perdita del posto di lavoro, e non già quello di far gravare sulla collettività le spese del mantenimento di cospicue masse di cittadini inoperosi a tempo indeterminato.

La Carte costituzionale, agli articoli 1 e 4, proclama il valore essenziale del lavoro dell'uomo e tale valore non viene esaltato, ma anzi mortificato, da un sistema di corresponsione salariale che operi con finalità prettamente assistenziali.

Certo, mi rendo perfettamente conto che si presentano situazioni ed eventi per cui non è possibile non intervenire subito e perdersi in astratte divagazioni economiche e/o di principio: ma deve trattarsi sempre dell'eccezione, e non della norma generalizzata, come purtroppo si è verificato nei nostri tempi, con ripercussioni perverse nella volontà e nelle aspettative della gente.

In relazione a quanto finora detto, la disciplina della cassa integrazione guadagni è stata riformulata anche rispetto ai massimali, ed è stato individuato un meccanismo

semplice per la riducibilità sistematica dell'ammontare degli emolumenti erogati dall'INPS con il trascorrere dei mesi: ciò per determinare una spinta nel lavoratore a ricercare attivamente un posto di lavoro alternativo a quello perduto.

La previsione di utilizzare unità lavorative poste in cassa integrazione (già contenuta, del resto, nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390), ha bisogno di molto e attento studio, non soltanto di natura finanziaria ma anche sociologica. La formulazione di piani di servizio socialmente utili richiede investimenti pubblici di così ampia portata da non essere sempre compatibili con la politica di contenimento della spesa pubblica.

D'altro canto, l'utilizzazione, soprattutto al Sud, di formule di impiego coatto dei lavoratori potrebbe presentare il pericolo imminente di spingere questi ultimi a richiedere (così come è accaduto con l'immissione « temporanea » dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977) di essere assunti dai comuni, dalle province e dalle regioni in pianta stabile.

Ciò premesso, anche su questo punto specifico il relatore è combattuto da non poche perplessità. Da un lato, infatti, parrebbe giusto utilizzare i lavoratori in cassa integrazione in opere di utilità pubblica anche per combattere in essi l'insorgere di una mentalità assistenzialistica e per non sperperare masse di danaro erogate in assenza di una attività lavorativa; dall'altro si impongono alla nostra vigile considerazione masse di lavoratori disoccupati da troppo tempo, e di giovani che inutilmente chiedono un loro posto nel mondo del lavoro... Costoro sono, non di rado, anche sprovvisti di indennità ordinaria di disoccupazione! Abbiamo il diritto, sarebbe il caso di domandarsi, di defraudare questi ultimi anche della possibilità di essere utilizzati in programmi di servizi elaborati dalle pubbliche Amministrazioni per far fronte a pressanti esigenze lavorative?

Si va dicendo che il processo di creazione del lavoro si è di fatto ovunque fermato; e non stupisce perciò che molti pensino

di ridurre le ore settimanali allo scopo di consentire di lavorare ad un maggior numero di persone. La confederazione europea dei sindacati ha fissato il traguardo delle 35 ore settimanali. Trattasi indubbiamente di una proposta suggestiva, che però non può prescindere da considerazioni di costi per unità produttiva e di competitività internazionale, a meno che l'idea non trovi attuazione nella generalità delle nazioni tecnologicamente progredite. Tutto ciò però riguarda un avvenire, non so quanto prossimo.

Il problema che si pone oggi è duplice: organizzare una grande operazione di redistribuzione del lavoro, contemporaneamente ad un processo di redistribuzione del reddito tra diverse categorie di lavoratori e soprattutto tra occupati e disoccupati.

Nel frattempo si è pensato di manovrare realisticamente (col presente disegno di legge) verso un allentamento delle rigidità legislative e normative sulla mobilità, sul *part time*, sulle riqualificazioni, nell'intento di superare una delle barriere invalicabili tra occupati e disoccupati, onde evitare che essi diventino entità sociali contrapposte in un conflitto senza fine e senza speranza.

Circa il problema dell'indennità di disoccupazione speciale non ho molto da osservare; molto ci sarebbe da dire invece per quanto riguarda la misura dell'indennità ordinaria, che è assolutamente al di sotto di ogni possibilità di sussistenza, ponendo i disoccupati in condizioni di grave inferiorità rispetto ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Ma la presente situazione economica non consente di fare di più. Superata la grave contingenza economica, è sperabile che il Parlamento provveda ad adeguare, fino al livello del salario minimo, questo istituto previdenziale che è ormai decaduto a valori del tutto insignificanti.

#### *Il titolo V del disegno di legge*

Questo titolo si propone di affrontare e risolvere — in verità in modo molto inadeguato — la problematica delle strutture portanti del nuovo servizio nazionale dell'im-

piego, tanto al centro quanto in periferia, e le relative necessità finanziarie.

È indispensabile che dagli atti parlamentari risulti l'attuale limitatezza del finanziamento previsto in 210 miliardi.

Infatti, tale somma non costituisce altro che un primo avvio per la messa a regime dell'attività che è chiamata a svolgere la struttura, la cui articolazione territoriale (sezione circoscrizionale e sezioni decentrate) risulta del tutto nuova.

Si parla finalmente, dopo un'attesa durata decenni, della unificazione dei ruoli del personale degli uffici e degli ispettorati del lavoro, nella prospettiva di una unificazione anche degli uffici. Tale unificazione è assolutamente necessaria se si vuole dare alle commissioni regionali e circoscrizionali un efficiente supporto tecnico e operativo.

Al fine di procedere sostanzialmente sul piano dell'unificazione dei ruoli del personale e degli uffici è opportuno che con norma specifica si fissi anche il principio che le sedi degli uffici regionali e provinciali del lavoro siano ubicate nelle stesse strutture in cui saranno collocati rispettivamente gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

Così come per i mezzi finanziari, anche per il personale va detto che la quota aggiuntiva assegnata di 1.000 unità (articolo 53, secondo comma) deve essere riferita all'anno 1983.

In verità, l'Amministrazione, anche sulla base di studi condotti scientificamente, aveva richiesto al Ministero del tesoro che la dotazione organica aggiuntiva fosse di 9.800 unità, di cui la metà doveva essere coperta nei primi due anni di applicazione della legge.

Ma le limitate disponibilità di bilancio fatte valere dal Ministero del tesoro hanno convinto che non era il momento di insistere su richieste tanto onerose; per cui:

si è concordato il collocamento in soprannumero rispettivamente nei ruoli degli uffici del lavoro, dei collocatori e dell'Ispettorato del lavoro, dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 e dei dipendenti di ruolo considerati nell'articolo 26-ter di cui alla legge n. 33 del 1980 che abbiano superato o superino l'esame di idoneità;

si è prevista l'assunzione di sole 1.000 unità.

Tale personale va destinato al funzionamento:

delle sezioni circoscrizionali e delle sedi decentrate;

delle segreterie tecniche delle commissioni regionali per l'impiego e degli uffici regionali che assumeranno sempre più carattere operativo;

degli osservatori statali, centrali e periferici.

Un numero uguale di unità impiegate occorrerebbe per gli Ispettorati del lavoro anche per limitare, se non proprio eliminare del tutto, le evasioni contributive, il cui fenomeno ha assunto dimensioni ampie e preoccupanti.

#### *Il titolo VI del disegno di legge*

Prevede, come si stabilisce in ogni legge di riordinamento, norme finali e transitorie che esamineremo in dettaglio al momento in cui saremo pervenuti a questa fase.

Sono certo che su questa relazione e sul disegno di legge cui si riferisce si aprirà una discussione ampia e appassionata.

È quello che io mi auguro.

\* \* \*

L'analisi svolta esprime il parere e gli orientamenti della maggioranza governativa meno che nei punti nei quali il relatore ha ritenuto di manifestare, sia pure in termini problematici, il proprio parere personale a titolo di contributo per la riflessione e la discussione dell'Assemblea.

La Commissione lavoro, infatti, come detto in epigrafe, non ha potuto raggiungere una intesa unanime sulle parti più qualificanti del provvedimento.

Un comitato ristretto ha dibattuto per mesi il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e ha proceduto anche all'audizione informale delle parti sociali al fine di conoscerne il pensiero e gli orientamenti.

I sindacati dei lavoratori avrebbero preferito che si stralciasse la parte concernente

la mobilità e la cassa integrazione guadagni (da approvare magari con decreto-legge) e ciò un po' per ragioni di necessità e di urgenza e molto per la delicatezza e la complessità del Titolo I il cui esame e la cui approvazione avrebbero comportato analisi approfondite e tempi molto lunghi. Dello stesso parere, anche se più possibilista, si sono mostrate le opposizioni di sinistra.

Il Governo e la maggioranza hanno preferito mantenere il disegno di legge nella sua interezza e organicità, considerando le norme relative al servizio dell'impiego e al collocamento della mano d'opera quale premessa e sostegno indispensabile a tutto il provvedimento legislativo.

Il dibattito sul Titolo I ha però messo in evidenza differenze di opinioni non sanabili, tanto che, in accoglimento di una proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione ha deciso unanimemente di rimettere all'Assemblea del Senato i punti più difficili e controversi. Tra questi, i principali concernono l'articolo 9 (richiesta nominativa) e gli articoli 22 e 23 (agenzie per l'impiego e loro attribuzioni) sui quali anche la maggioranza si è trovata, almeno in parte, perplessa e divisa. Altrettanto dicasi per l'articolo 55 (stanziamento finanziario per l'attuazione della legge), sul quale esistono punti di vista diversi anche con la Commissione bilancio a proposito della valutazione sulla congruità della spesa preventivata. A questo proposito il relatore è del parere che i 210 miliardi iscritti all'articolo 55 siano sufficienti almeno per avviare l'attuazione delle varie strutture in cui si articolano la strumentazione operativa del disegno di legge in esame e il relativo adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro.

Poichè siamo di fronte a problemi di ordine prevalentemente di politica economica e sociale, la Commissione ha ritenuto doveroso e opportuno investire delle decisioni l'Assemblea cui verranno presentati gli emen-

damenti ritenuti necessari dai diversi Gruppi politici.

In conclusione, mi corre l'obbligo di precisare che l'articolo 2, comma primo, ha richiesto numerose sedute della Commissione e impegnate discussioni sulla parte che si riferisce alla posizione e alle funzioni del presidente della regione, cui era stato attribuito, nel testo della Camera, il ruolo di vice presidente della commissione regionale, puramente e semplicemente. In considerazione della rappresentanza giuridica e politica di cui è titolare l'esponente regionale, e di esigenze di natura pratica (potrà il rappresentante del Governo essere presente sempre e in ogni caso alle sedute delle commissioni?), la Commissione lavoro ha ritenuto giusto e utile dare maggiore risalto alla figura del vice presidente attribuendogli il compito di vero e proprio *alter ego* del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con facoltà di convocare la commissione per l'impiego e di formulare l'ordine del giorno della discussione, previa intesa col presidente effettivo.

Si è voluto così affidare al rappresentante delle realtà locali una funzione più incisiva ai fini di un impegno più concreto nello studio dei problemi specifici e nella ricerca di adeguate soluzioni, senza peraltro nulla togliere allo Stato, cui compete il dovere di seguire l'evolversi continuo e le esigenze pressanti di tutto il vasto e articolato mercato del lavoro e della previdenza sociale.

\* \* \*

Nel porre termine alla presente relazione, mi permetto raccomandare la sollecita approvazione del disegno di legge (nel quale possono ritenersi assorbiti i connessi disegni di legge nn. 593, 667, 1416, 1474 e 1521), tanto atteso dall'opinione pubblica interessata.

DERIU, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge n. 1602**

(Estensore SAPORITO)

26 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che, all'articolo 2, venga modificata la normativa relativa alla composizione delle Commissioni regionali. Essendo stato previsto che le funzioni di presidente possano essere svolte anche da un delegato del Ministro del lavoro, non si ravvisa infatti l'opportunità della presenza, con funzioni di vice-presidente, di un componente della giunta regionale. Appare invece opportuna la presenza di esperti designati dalle Regioni.

La Commissione raccomanda inoltre che, in sede di merito, venga effettuata una adeguata verifica circa la congruità della normativa concernente il sistema delle assunzioni, prefigurata dagli articoli 8 e seguenti, rispetto ai principi, stabiliti dalla Costituzione e dall'ordinamento positivo, in materia di istituzioni educative e culturali.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

**sul disegno di legge n. 1602**

(Estensore CAROLLO)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore *iter*.

La Commissione ha infatti verificato la idoneità della copertura indicata per il 1982 (60 miliardi).

Peraltro nel corso dell'esame il rappresentante del Tesoro ha rassegnato la allegata tabella dalla quale si evince che i riflessi finanziari del provvedimento per il triennio 1982-84 non sarebbero valutabili in 210 miliardi di lire, come indicato nel primo comma dell'articolo 55, ma in 716 miliardi

di lire, secondo la disaggregazione che emerge dalla stessa tabella.

A sua volta il rappresentante del Ministero del lavoro ha affermato che le valutazioni di spesa triennale corrisponderebbero al dato fissato in 210 miliardi, come previsto nell'articolo 55.

Poichè da parte del Governo non è stato quindi possibile fornire i dati relativi alla effettiva grandezza della spesa pluriennale, la Commissione bilancio invita la Commissione di merito a voler approfondire con molta attenzione i profili finanziari pluriennali della normativa in questione e chiede fin da ora di poter riesaminare eventuali modifiche che la Commissione di merito intenda proporre all'Assemblea.

(Segue: *parere della 5<sup>a</sup> Commissione*)

## RIFLESSI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

## ATTUALE FORMULAZIONE

	<i>Spesa in miliardi</i>
1) Sedi circoscrizionali stimate in 300 (costo medio 600 milioni) . . . . .	180
2) Sedi decentrate stimate in 950 (costo medio 300 milioni)	285
3) Automazione (indicata dal Ministero del lavoro) . . . .	130
4) Attrezzaggio . . . . .	17
5) Personale:	
1.000 nuove unità (12.000.000 x 1.000 x anni 3) =	36
1.000 nuove unità per gli Ispettorati del lavoro (15.000.000 x 1.000 x anni 3) =	45
300 dirigenti (20.000.000 x 300 x anni 3) =	18
	<u>99</u>
6) Spese di funzionamento e riqualificazione del personale .	10
	<u>721</u>
TOTALE	<u><u>721</u></u>



**DISEGNO DI LEGGE n. 1602**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**TITOLO I****NORME IN MATERIA DI  
COLLOCAMENTO ORDINARIO****ART. 1.**

*(Istituzione delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego).*

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, con competenza territoriale sub-comunale, comunale o sovra-comunale. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale per l'impiego, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi, designati dalle associazio-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**TITOLO I****NORME IN MATERIA DI  
COLLOCAMENTO ORDINARIO****ART. 1.**

*(Istituzione delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego)*

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, con competenza territoriale sub-comunale, comunale o sovra-comunale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione regionale per l'impiego, determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente. Essa svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente e per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Nelle more della istituzione delle nuove strutture circoscrizionali, i compiti attribuiti a dette strutture sono svolti dalle commissioni e sezioni comunali esistenti.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

Nelle more della costituzione delle nuove strutture circoscrizionali, i compiti attribuiti a dette strutture sono svolti dalle commissioni e sezioni comunali esistenti.

Nulla è innovato in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. Restano, pertanto, in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quarto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera, ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

ART. 2.

(*Composizione delle commissioni regionali per l'impiego*).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese coopera-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 2.

(*Composizione e attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego*).

*Identico:*

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero da lui delegato, con funzioni di presidente;

dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale designato dalla giunta, con funzione di vice presidente. Previa intesa con il presidente della commissione, il vice presidente può convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione stessa;

*identico;*

*identico;*

*identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tive nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzano i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*identico.*

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vice presidente, viene nominato un membro supplente.

Alle riunioni della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e il capo dell'ispettorato regionale del lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione centrale per l'impiego, fissa con proprio decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

creto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni e integrazioni.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza, sin dal momento del relativo comando.

### ART. 3.

*(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).*

Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al sesto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza, sin dal momento del relativo comando.

Le commissioni regionali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno il compito di determinare, nell'ambito di ciascuna regione, gli obiettivi e le iniziative della politica attiva dell'occupazione, sulla base degli indirizzi e delle direttive della commissione centrale per l'impiego.

### ART. 3.

*(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I suddetti componenti delle commissioni che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni.

ART. 4.

*(Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

ART. 5.

*(Direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

Le funzioni amministrative dello Stato previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale sono esercitate dalla direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale, che viene istituita.

Il direttore generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale è membro della commissione centrale per l'impiego.

ART. 6.

*(Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 4.

*(Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Identico.*

ART. 5.

*(Direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Identico.*

ART. 6.

*(Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lavoro, alla quale sono affidate le funzioni della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Alla direzione generale sono affidati i seguenti compiti:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle previsioni occupazionali, anche in raccordo con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati;

c) elaborazione del rapporto annuale sulla manodopera, da presentarsi alla commissione centrale per l'impiego entro il 31 luglio di ogni anno;

d) coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali per garantire l'omogeneità dei dati.

Per l'adempimento delle loro funzioni, le strutture statali, centrali e regionali dell'osservatorio del mercato del lavoro si avvalgono, oltre che degli altri uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, dell'ISFOL,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico:*

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera, sulle previsioni occupazionali e sulle dinamiche e gli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in raccordo con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) *identico;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) studi sulla evoluzione della professionalità in adempimento a quanto prescritto dalla lettera a) dell'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il direttore generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è membro della commissione centrale per l'impiego; questa è integrata da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale.

Per l'adempimento delle loro funzioni, le strutture statali, centrali e regionali dell'osservatorio del mercato del lavoro, si avvalgono, oltre che degli altri uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle amministrazioni o enti pubblici specializzati e delle strutture di osservazione e rilevazione sul mercato del lavoro, istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Presso la direzione generale di cui al primo comma è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da sette esperti di cui due designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e cinque designati dall'Istituto centrale di statistica, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto per lo studio della congiuntura, dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'ISFOL può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, della collaborazione di organismi pubblici e di altri enti ed istituti di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni.

Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli e alle strutture dell'occupazione e della disoccupazione, articolati per aree territoriali, per settori di attività e per grado di qualificazione, nonché dei dati relativi alle previsioni occupazionali, e a tal fine sono autorizzati ad utilizzare le diverse fonti informative disponibili.

ART. 7.

(*Obblighi di informazione a carico delle imprese*).

Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previdenza sociale e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), anche delle amministrazioni ed enti pubblici specializzati e delle strutture di osservazione e rilevazione nel mercato del lavoro, istituite dalle Regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

**Soppresso.**

L'ISFOL può avvalersi, per l'effettuazione di studi e ricerche di carattere particolare ed in casi eccezionali, della collaborazione di pubblici istituti di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni, da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Identico.*

ART. 7.

(*Obblighi di informazione a carico delle imprese*).

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f), della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

Tali dati sono obbligatoriamente trasmessi alle strutture periferiche dell'osservatorio statale del mercato del lavoro nonché a quelle di osservazione e rilevazione promosse dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Con le stesse modalità di cui al primo comma le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

ART. 8.

(*Assunzioni dirette*).

L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale con qualifica di dirigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 8.

(*Assunzioni dirette*)

L'assunzione diretta di personale è consentita ai datori di lavoro privati non imprenditori ed alle istituzioni private aventi finalità educative, culturali e socio-sanitarie.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro 15 giorni.

Coloro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 50.000, elevabile, in caso di ripetuta inosservanza, a lire 200.000, per ogni lavoratore assunto, irrogata dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e da versare al fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

## ART. 9.

(*Assunzioni mediante richiesta nominativa*).

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i lavoratori con funzioni direttive e di concetto;

b) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane che impieghino non più di 12 dipendenti, ovvero alle altre imprese che impieghino non più di 10 dipendenti compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti; quando della stessa unità produttiva siano titolari più società tra loro di fatto collegate, il suddetto limite è riferito ai dipendenti dell'unità produttiva unitariamente considerata;

c) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero implicanti maneggio di denaro e valori, quando per tali mansioni sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale applicabile;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro di cui al primo comma devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro quindici giorni.

*Identico.*

## ART. 9.

(*Assunzione mediante richiesta nominativa*).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.800 ore istituito o riconosciuto dalla regione o presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro 12 mesi dalla conclusione dell'attività formativa. I predetti corsi dovranno essere conformi alla disciplina stabilita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845; in regime transitorio dovranno essere conformi alla vigente disciplina regionale. Quando i lavoratori che chiedono di partecipare ai corsi suddetti siano in numero superiore ai posti disponibili, nell'ammissione dei lavoratori ai corsi stessi devono essere seguiti i criteri di precedenza stabiliti per l'avviamento al lavoro.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori concernenti particolari settori produttivi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, possono essere determinate, per l'avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Le categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali è ammessa la richiesta nominativa, a norma dell'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono determinate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, ogni tre anni, sentita la commissione centrale per l'impiego.

Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richieste nominative, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

La richiesta nominativa di nulla osta per l'avviamento deve contenere le stesse indicazioni previste per la richiesta numerica.

ART. 10.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*).

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno dodici mesi.

Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al primo comma per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 10.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 11.

(*Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali*).

I lavoratori che abbiano prestato, in tutti i settori economici ad eccezione di quello industriale, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche ai lavoratori assunti a norma della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni continuano ad avere efficacia.

ART. 12.

(*Iscrizione nelle liste di collocamento*).

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove ritenuto opportuno, in occasione della successiva conferma o reinscrizione, oppure su iniziativa del lavoratore interessato, viene effettuato un accertamento preliminare, con il lavoratore stesso, al fine di registrarne aspirazioni, attitudini, specie e grado di qualificazione o specializzazione professionale, tenute presenti anche le esigenze di armonizzazione con i sistemi di classificazione professionale adottate nell'ambito comunitario, ed eventuali disponibilità per particolari tipi di rapporto di lavoro o di mansioni, consentiti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 20, nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 11.

(*Diritto di precedenza per i lavoratori stagionali*).

I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici.

ART. 12.

(*Iscrizione nelle liste di collocamento*).

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

A tale scopo la sezione circoscrizionale per l'impiego si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione, in attuazione delle disposizioni della commissione circoscrizionale, effettua il relativo accertamento avvalendosi di idonee strutture di formazione professionale quali previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le sezioni circoscrizionali possono altresì, qualora il lavoratore non posseda una qualifica professionale, accertarne la disponibilità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione. Le sezioni circoscrizionali operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni previste dagli articoli 16-ter e 16-quater della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono soppresse.

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo. Contro lo accertamento di cui al primo comma è data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. Non si applica il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 21.

## ART. 13.

(Controllo dello stato di disoccupazione).

Le commissioni regionale e circoscrizionale dispongono che la sezione circoscrizionale, anche avvalendosi dell'Ispetto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo. Contro l'accertamento di cui al primo comma è data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. Non si applica il termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 21.

## ART. 13.

(Controllo dello stato di disoccupazione).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rato del lavoro, eserciti accertamenti sull'effettività dello stato di disoccupazione eventualmente dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale un'anagrafe dei lavoratori disoccupati, sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino essere titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La commissione procede quindi, tenuto conto anche della natura dell'attività svolta dal lavoratore, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori e della loro classificazione ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 14.

*(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento).*

A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1<sup>a</sup> classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2<sup>a</sup> classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1<sup>a</sup> classe, che aspirino a diversa occupazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 14.

*(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento)*

*Identico:*

1<sup>a</sup> classe: lavoratori disoccupati;

2<sup>a</sup> classe: lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3<sup>a</sup> classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

Le classi di cui al primo comma costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

ART. 15.

(*Assunzioni mediante richiesta numerica*).

Le richieste numeriche devono contenere la descrizione delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'indicazione della qualifica o profilo professionale e del livello o fascia professionale, l'unità produttiva dove si effettua la prestazione lavorativa e il trattamento economico-normativo; esse devono essere presentate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale competente per territorio e redatte su apposito formulario le cui modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

versa occupazione; lavoratori occupati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

3<sup>a</sup> classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla seconda classe, che aspirino ad una diversa occupazione;

4<sup>a</sup> classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 15.

(*Assunzioni mediante richiesta numerica*).

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 16.

(Procedura per l'evasione della richiesta numerica di manodopera).

Per l'evasione delle richieste numeriche di assunzione, la sezione circoscrizionale provvede alla convocazione dei lavoratori disponibili e in possesso dei requisiti professionali richiesti, secondo l'ordine di graduatoria.

La convocazione può essere effettuata mediante affissione, in apposito albo istituito presso la sezione circoscrizionale e con ogni altro mezzo idoneo, dei nomi dei lavoratori individuati ai sensi del comma precedente, con l'indicazione del rispettivo punteggio, della posizione occupata in graduatoria e dei requisiti professionali posseduti e corrispondenti a quelli richiesti. Al lavoratore convocato è data la facoltà di scegliere tra le eventuali diverse possibilità di avviamento alle quali egli può utilmente concorrere.

Il lavoratore assunto non può far valere il titolo di studio posseduto che non sia indicato nella richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica o del livello o fascia professionali per i quali è stato richiesto.

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

ART. 17.

(Rinnovo dell'iscrizione).

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 16.

(Procedura per l'evasione della richiesta numerica di manodopera).

*Identico.*

ART. 17.

(Rinnovo dell'iscrizione).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è avvenuta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

ART. 18.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

La commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti e su autorizzazione dei direttori degli istituti, al lavoro extracarcerario.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, sempreché non venga svolta un'attività lavorativa all'interno o all'esterno della casa di pena remunerata in misura superiore all'indennità di disoccupazione.

I detenuti, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo che sarà rilasciato dalle sezioni circoscrizionali a far data dal 1° gennaio 1985, resta in possesso del lavoratore.

ART. 18.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti che si iscrivano alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno della casa di pena, nulla è dovuto all'amministrazione carceraria, salvo la quota di mantenimento.

ART. 19.

*(Convenzioni tra imprese e commissioni circoscrizionali).*

L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori non superiore ad un terzo del totale dei lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

La convenzione potrà inoltre prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro e di selezione,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 19.

*(Convenzioni tra imprese e commissioni circoscrizionali).*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'ammissione a brevi periodi di formazione professionale sul posto di lavoro di lavoratori, la cui assunzione, al termine di tali periodi, potrà essere disposta dalla sezione circoscrizionale in accoglimento di richiesta nominativa avanzata dall'azienda interessata.

Copia del testo della convenzione viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

ART. 20.

*(Contratti di formazione e lavoro).*

I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti dalle imprese o dagli enti pubblici economici con contratto di formazione e lavoro, che non può avere durata superiore a 24 mesi e non è rinnovabile.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabiliti mediante apposito progetto di formazione approvato dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la vigente legislazione regionale e nazionale e con le intese raggiunte anche in sede di contratto collettivo nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

Per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gen-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 20.

*(Contratti di formazione e lavoro).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

naio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro costituite tra lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci, e la relativa riduzione contributiva non può eccedere la durata di dodici mesi.

Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, dandone comunicazione alla sezione circoscrizionale competente per territorio entro quindici giorni. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione e lavoro, altri datori di lavoro possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura di cui al precedente articolo 10, ultimo comma.

Le regioni organizzano, per i lavoratori di cui al primo comma, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano attività di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese possono prevedere modalità specifiche e tempi di assunzione di quote di lavoratori da parte delle imprese. Per il periodo di formazione, i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste nell'ambito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 21.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è data facoltà di ricorso alla commissione provinciale per il collocamento, che assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale, delle deliberazioni della commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale e pubblicazione sul foglio annunci legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso stesso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunci legali.

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 21.

(Commissione provinciale per l'impiego - Ricorsi).

La commissione provinciale per il collocamento assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

La commissione provinciale di cui al comma precedente viene integrata da un rappresentante del Provveditorato agli studi, in sostituzione del rappresentante del Genio civile, e da un rappresentante dell'ente Provincia, designato dal presidente della Provincia stessa, in sostituzione del rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego. Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale delle deliberazioni della commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

*Identico.*

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dispone di conseguenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Nelle more della procedura di cui al presente articolo e di ogni altra procedura anche di natura giudiziaria concernente l'operato della commissione o della sezione circoscrizionale, gli avviamenti al lavoro producono il loro effetto sino all'eventuale loro annullamento o revoca. Qualora l'atto di avviamento sia invalido, si applica quanto disposto dall'articolo 2126 del codice civile.

Non può essere disposta la sospensione degli avviamenti al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

## TITOLO II

### ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

#### ART. 22.

*(Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego).*

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera secondo le modalità di cui al presente titolo, per valutare, con il concorso delle parti sociali, la validità di eventuali diversi criteri di gestione del mercato del lavoro.

Tali esperimenti sono condotti in regioni o circoscrizioni individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in aderenza al parere

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale che siano in contrasto con le disposizioni di legge. Avverso la decisione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

*Identico.*

*Identico.*

## TITOLO II

### ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

#### ART. 22.

*(Esperimenti pilota e istituzione delle agenzie per l'impiego).*

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera secondo le modalità di cui al presente titolo, per valutare, con il concorso delle parti sociali, la opportunità di eventuali diversi criteri di gestione del mercato del lavoro.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

espresso dalla commissione centrale per l'impiego.

Gli esperimenti previsti dai commi precedenti avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al comma precedente.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento degli esperimenti stessi e le segreterie tecniche assumono la denominazione di agenzie per l'impiego.

Presso la segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e presso le agenzie di cui al comma precedente può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici e dalle Università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; la segreteria e le agenzie predette possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per l'utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'emanazione dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo, determina, con propri decreti, sentite la commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali interessate, la struttura ed il funzionamento della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e delle agenzie, e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Della segreteria può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

ART. 23.

*(Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego).*

Le commissioni regionali per l'impiego, avvalendosi delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, gli uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) attuano, in via sperimentale, secondo i principi di cui al presente titolo, la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sentite le parti sociali e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle commissioni regionali stesse;

c) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi di occupazione o a sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

d) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

e) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 23.

*(Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

programmi d'intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

f) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

g) promuovono presso le commissioni circoscrizionali per l'impiego la stipula delle convenzioni di cui al precedente articolo 19 e promuovono presso le regioni l'organizzazione delle attività di formazione sul lavoro di cui al precedente articolo 20, ultimo comma;

h) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

i) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del movimento cooperativo;

l) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione;

m) mantengono con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola i necessari contatti finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie agiscono in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera ed effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro che ne facciano esplicita richiesta.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati all'occupazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 24.

(*Proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento*).

Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono proporre nuovi criteri:

a) per la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro;

b) per l'unificazione di liste distinte o speciali di avviamento al lavoro, compreso il collocamento agricolo;

c) in materia di richiesta numerica e nominativa di lavoratori nonché di avviamento a rapporti di lavoro ad orario ridotto o a tempo determinato.

Le proposte formulate ai sensi del comma precedente sono sottoposte all'esame della commissione centrale per l'impiego per l'eventuale adozione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei necessari provvedimenti.

ART. 25.

(*Esame dei risultati degli esperimenti pilota*).

La segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego:

a) promuove la circolazione di notizie e lo scambio di esperienze tra i diversi uffici speciali;

b) sottopone alla commissione centrale per l'impiego relazioni annuali sull'andamento della sperimentazione;

c) presenta, al termine del periodo di cui all'articolo 22, terzo comma, alla predetta commissione una relazione conclusiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 24.

(*Proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento*).

*Identico.*

ART. 25.

(*Esame dei risultati degli esperimenti pilota*).

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

In aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della relazione conclusiva, può prorogare di un anno gli esperimenti.

Le agenzie presentano alla commissione regionale per l'impiego una relazione trimestrale sull'attività svolta e sulle iniziative in corso.

### TITOLO III

#### NORME SULLE PROCEDURE PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

##### ART. 26.

*(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede aziendale).*

Nei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le imprese industriali che dichiarino di avere personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera sono tenute, in sede di esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a dare comunicazione preventiva di detta esuberanza alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché, per il tramite dell'associazione sindacale in quanto vi aderisca o le conferisca un mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa, ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di manodopera, il loro eventuale carattere di temporaneità e le eventuali possibilità di utilizzazione diversa di tale eccedenza nell'ambito della stessa impresa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

### TITOLO III

#### NORME SULLE PROCEDURE PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

##### ART. 26.

*(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede aziendale).*

Nei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le imprese che dichiarino di avere personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera sono tenute, in sede di esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, a dare comunicazione preventiva di detta esuberanza alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché, per il tramite dell'associazione sindacale in quanto vi aderisca o le conferisca un mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte dell'impresa; dell'esito di tale procedura deve essere data immediata comunicazione alla commissione regionale per l'impiego.

ART. 27.

*(Procedura per l'accertamento dell'eccedenza di manodopera in sede amministrativa regionale e centrale).*

La commissione regionale per l'impiego, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al secondo comma dell'articolo precedente e delle prospettive di reimpiego dell'eccedenza di manodopera eventualmente accertata, alla luce dei dati consuntivi e previsionali sul mercato del lavoro regionale di cui la commissione dispone. In tale sede può esperirsi un tentativo di conciliazione. Tale fase della procedura deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. La commissione regionale per l'impiego può stabilire ulteriori criteri integrativi, rispetto a quelli previsti dal successivo articolo 28, per la formazione della lista aziendale di mobilità.

Al termine della procedura di cui al comma precedente la commissione regionale per l'impiego trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne cura, con le eventuali proprie osservazioni, la trasmissione al CIPI, una relazione sullo svolgimento della procedura stessa e sui risultati che ne sono emersi; nella relazione la commissione esprime il proprio giudizio sulle dimensioni e le prospettive di soluzione della crisi aziendale che ha dato origine alla procedura,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte dell'impresa; dell'eventuale accordo sindacale raggiunto e in ogni caso dell'esito della procedura deve essere data immediata comunicazione alla commissione regionale per l'impiego.

ART. 27.

*(Compiti della Commissione regionale per l'impiego in sede di accertamento dell'eccedenza di manodopera).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e sulla possibilità di assorbimento dei lavoratori eventualmente dichiarati esuberanti offerta dal mercato del lavoro nelle zone interessate.

ART. 28.

*(Formazione della lista aziendale di mobilità).*

Le imprese industriali, per le quali, esaurite le procedure di cui agli articoli 26 e 27 o comunque decorsi i termini ivi indicati, sia stata accertata dal CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti, individuati secondo i criteri in precedenza concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, suddivisi in relazione alla qualifica e in relazione al livello o fascia professionale, indicando, inoltre, le altre mansioni eventualmente svolte in precedenza, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza. In caso di mancato accordo sui criteri per la formazione della lista l'imprenditore è tenuto a scegliere i lavoratori da collocare in mobilità, nell'ambito delle qualifiche per le quali si verifica l'eccedenza di mano d'opera, secondo i criteri seguenti: *a)* minore anzianità aziendale; *b)* minore carico di famiglia; *c)* minore età. In ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903. L'imprenditore deve altresì attenersi agli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del precedente articolo 27.

La lista, formata ai sensi del comma precedente, deve essere affissa all'interno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 28.

*(Formazione della lista aziendale di mobilità).*

Le imprese per le quali, esaurite le procedure di cui agli articoli 26 e 27 o comunque decorsi i termini ivi indicati, sia stata accertata dal CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti, individuati sentite le associazioni sindacali dei lavoratori e nell'ambito delle qualifiche per le quali si verifica l'eccedenza di manodopera, secondo i criteri della minore anzianità aziendale e del minore carico di famiglia. In ogni caso i criteri di scelta devono garantire il rispetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903. L'imprenditore deve altresì attenersi agli eventuali criteri integrativi stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del precedente articolo 27.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'azienda o dell'unità produttiva, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

Contro l'iscrizione nella lista, il lavoratore può ricorrere alla commissione regionale per l'impiego entro dieci giorni dall'affissione della lista stessa ai sensi del comma precedente.

ART. 29.

*(Dichiarazione di eccedenza di manodopera in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale).*

Le procedure di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche nei confronti delle imprese industriali che comunichino situazioni di esuberanza di personale in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

ART. 30.

*(Trasferimento d'azienda).*

Nel caso di trasferimento di un'azienda per la quale sia stato accertato lo stato di crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, i lavoratori in mobilità restano alle dipendenze dell'alienante ai soli fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. L'acquirente è tenuto ad assumerli in via prioritaria.

Nei confronti dei lavoratori, già alle dipendenze dell'azienda trasferita, nonché di quelli assunti dall'acquirente ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale opera gli stessi effetti della disdetta di cui all'articolo 2112, primo comma, del codice civile, restando salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

ART. 29.

*(Dichiarazione di eccedenza di manodopera in sede di richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale).*

*Identico.*

ART. 30.

*(Trasferimento d'azienda).*

*Identico.*

Nei confronti dei lavoratori, già alle dipendenze dell'azienda trasferita, nonché di quelli assunti dall'acquirente ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale opera gli stessi effetti della disdetta di cui all'articolo 2112 del codice civile, restando salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 31.

(Formazione della lista regionale di mobilità).

La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 28, primo comma, distinti in relazione alla qualifica e in relazione al livello o fascia professionale, intendendosi per tali quelli individuati su indicazione dell'impresa sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonchè l'età ed il carico familiare. Per ogni lavoratore vengono registrate le eventuali diverse attitudini professionali o disponibilità per mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Nella lista di mobilità sono iscritti d'ufficio i lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento del predetto trattamento speciale.

Per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, in luogo dell'anzianità di iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento di tale trattamento.

ART. 32.

(Formazione delle liste circoscrizionali di mobilità).

La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di manodopera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 31.

(Formazione della lista regionale di mobilità).

*Identico.*

ART. 32.

(Formazione delle liste circoscrizionali di mobilità).

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Qualora il lavoratore abbia manifestato la propria disponibilità ad occuparsi in una circoscrizione diversa da quella nel cui ambito risiede o comunque quando ciò sia ritenuto opportuno ai fini del collocamento, la commissione regionale potrà disporre l'assegnazione anche nella circoscrizione suddetta.

La formazione delle graduatorie viene effettuata da parte delle commissioni circoscrizionali secondo i criteri determinati ai sensi del precedente articolo 14.

Le graduatorie sono affisse all'albo delle sezioni circoscrizionali.

ART. 33.

*(Armonizzazione delle liste di mobilità con le liste di collocamento).*

La commissione circoscrizionale per l'impiego determina ogni tre mesi, per ciascuna qualifica e per ciascun livello o fascia professionale, la ripartizione degli avviamenti al lavoro, da effettuare tra gli iscritti nella lista di mobilità e gli iscritti nella lista ordinaria, tenendo conto in primo luogo del rapporto tra gli iscritti nella lista di mobilità e quelli di cui alla prima classe della lista ordinaria, nonché delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, della corrispondenza tra le qualifiche, i livelli o fasce professionali dei lavoratori disponibili nelle due liste e quelle richieste dalle imprese, dell'esigenza di salvaguardare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile in mobilità e degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno una anzianità di iscrizione pari o inferiore a sei mesi.

I datori di lavoro di cui al successivo articolo 34 devono riservare ai lavoratori

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 33.

*(Armonizzazione delle liste di mobilità con le liste di collocamento).*

La commissione circoscrizionale per l'impiego determina ogni tre mesi, per ciascuna qualifica e per ciascun livello o fascia professionale, la ripartizione degli avviamenti al lavoro, da effettuare tra gli iscritti nella lista di mobilità e gli iscritti nella lista ordinaria, tenendo conto in primo luogo del rapporto tra gli iscritti nella lista di mobilità e quelli di cui alla prima classe della lista ordinaria, da avviare al lavoro ai sensi del precedente articolo 15, nonché delle caratteristiche dei diversi settori produttivi, della corrispondenza tra le qualifiche, i livelli o fasce professionali dei lavoratori disponibili nelle due liste e quelle richieste dalle imprese, dell'esigenza di salvaguardare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile in mobilità e degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

iscritti nella lista di mobilità la percentuale delle assunzioni, operate nell'ambito della circoscrizione, stabilita dalla commissione circoscrizionale a norma dei commi precedenti. La percentuale si riferisce alle assunzioni, con esclusione dei casi di esito negativo della prova, effettuate in ciascun trimestre. Con la convenzione di cui all'articolo 19 la commissione circoscrizionale può autorizzare l'impresa ad assumere lavoratori iscritti nella lista ordinaria in deroga alla ripartizione di cui al primo comma, effettuando la relativa compensazione con le assunzioni programmate nel trimestre successivo.

La sezione circoscrizionale applica i criteri di ripartizione, determinati a norma del comma precedente, agli atti di avviamento al lavoro presso ciascuna impresa.

Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di collocamento delle diverse circoscrizioni; può inoltre proporre interventi di carattere formativo per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilità.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga ai limiti stabiliti dal precedente quarto comma ed alle norme relative al collocamento ordinario, possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

ART. 34.

(*Avviamento al lavoro dei lavoratori in mobilità*).

I lavoratori in mobilità concorrono, nell'ambito della qualifica o della fascia professionale di appartenenza, a tutte le occasioni di lavoro offerte dagli enti pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 34.

(*Avviamento al lavoro dei lavoratori in mobilità*).

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

blici, nei casi in cui non sia prevista l'assunzione mediante pubblica graduatoria o pubblico concorso, o dalle imprese, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste i lavoratori sono stati iscritti.

La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altre circoscrizioni, nonché i lavoratori di altre circoscrizioni della stessa regione, o di altre regioni, che ne facciano richiesta.

Il lavoratore in mobilità è avviato al lavoro dalla sezione circoscrizionale per l'impiego con l'osservanza delle norme di cui al titolo I della presente legge.

Qualora singole richieste di assunzione riguardino posti di lavoro corrispondenti a qualifiche o fasce professionali non possedute da alcun lavoratore iscritto nella lista di mobilità, può essere disposto, anche in deroga ai criteri di ripartizione di cui ai commi precedenti, l'avviamento di un lavoratore iscritto nella lista ordinaria.

I lavoratori appartenenti alle categorie per le quali le norme vigenti prevedono il collocamento obbligatorio, che vengono assunti attraverso le liste di mobilità, sono computabili ai fini della copertura delle aliquote d'obbligo.

ART. 35.

(Esito negativo dell'avviamento al lavoro).

Il lavoratore avviato al lavoro che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità di cui all'articolo 31,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Sono comunque fatte salve diverse previsioni di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al presente articolo stabilite da accordi sindacali stipulati a livello nazionale da sottoporre all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

ART. 35.

(Esito negativo dell'avviamento al lavoro).

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro, ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente al predetto avviamento.

La commissione circoscrizionale può, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo, quando, sentito il lavoratore interessato e i datori di lavoro presso i quali questo è stato avviato, ritenga che l'esito negativo della prova non sia addebitabile a scarso impegno del lavoratore.

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico, viene reinscritto nella lista di mobilità con le stesse modalità di cui al primo comma.

Il lavoratore che non frequenti un corso di formazione professionale organizzato ai sensi del successivo articolo 36 e non accetti l'offerta di impiego, avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro il limite massimo di 50 chilometri e comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza, decade dal

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*Identico.*

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico, viene reinscritto nella lista di mobilità con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente al predetto avviamento. Il lavoratore medesimo può richiedere ai predetti enti ed istituti accertamenti sul proprio stato di salute ai fini dell'eventuale individuazione e successivo svolgimento di diverse attività lavorative; in tale ipotesi, previa eventuale frequenza di corsi di formazione professionale, viene reinscritto nella lista di mobilità con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento e con l'indicazione delle nuove caratteristiche professionali ed è reintegrato nella posizione giuridica precedente all'avviamento al lavoro.

Il lavoratore che non frequenti un corso di formazione professionale organizzato ai sensi del successivo articolo 36 ovvero non accetti l'offerta di impiego, avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una unità produttiva operante in una area compresa entro il limite massimo di 50 chilometri e comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dal luogo di residenza, decade dal diritto alle prestazio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

diritto alle prestazioni della Cassa integrazione guadagni ovvero al trattamento speciale di disoccupazione, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. La decadenza è dichiarata dalla commissione circoscrizionale.

Contro i provvedimenti adottati dalla commissione circoscrizionale ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso a norma dell'articolo 21.

La dichiarazione di decadenza costituisce giustificato motivo di licenziamento.

La commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto previsti nel quarto comma del presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e con particolare riferimento alle esigenze della manodopera femminile, dello stato e della diffusione dei servizi pubblici sul territorio stesso.

#### ART. 36.

*(Corsi di riqualificazione professionale).*

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongono l'avvio. Si applica il secondo comma dell'articolo 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario ai fini dell'accesso al finanziamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ni della cassa integrazione guadagni ovvero al trattamento speciale di disoccupazione, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. La decadenza è dichiarata dalla commissione circoscrizionale.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### ART. 36.

*(Corsi di riqualificazione professionale).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del fondo sociale europeo e possono trovare copertura finanziaria, per la parte statale, nelle gestioni speciali previste dagli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

ART. 37.

(*Rientro del lavoratore in azienda in caso di esito negativo della procedura di mobilità*).

Quando sia stata attivata la procedura di mobilità e non si sia verificato l'avvicinamento al lavoro, il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dal suo inizio, in virtù del mantenimento del rapporto di lavoro con l'azienda di appartenenza, rientra nell'azienda stessa con la possibilità di essere adibito anche a mansioni diverse da quelle da ultimo espletate, ma professionalmente ad esse equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione, salvo che l'azienda sia stata alienata o chiusa, o che sia in corso una procedura fallimentare.

Restano salve ulteriori procedure o clausole più favorevoli previste da accordi sindacali.

TITOLO IV

NORME SULLA GARANZIA  
DEL SALARIO

ART. 38.

(*Norme sul trattamento ordinario di integrazione salariale*).

Le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, relative al limite dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 37.

(*Rientro del lavoratore in azienda in caso di esito negativo della procedura di mobilità*).

*Identico.*

TITOLO IV

NORME SULLA GARANZIA  
DEL SALARIO

ART. 38.

(*Norme sul trattamento ordinario di integrazione salariale*).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ammontare mensile dell'importo dell'integrazione salariale, e quelle di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, trovano applicazione anche nei casi di intervento ordinario della cassa integrazione.

ART. 39.

*(Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).*

L'integrazione salariale ordinaria è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Per le aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia. Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 39.

*(Concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, rispettivamente al comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, ed alla commissione centrale per l'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale o la commissione centrale per l'edilizia decidono in via definitiva entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Trascorso inutilmente tale termine gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

La sede provinciale dell'INPS comunica alla commissione regionale per l'impiego le decisioni assunte a norma del presente articolo.

#### ART. 40.

*(Presupposti per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).*

L'integrazione salariale ordinaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, punto 1), lettere *a*) e *b*), della legge 20 maggio 1975, n. 164, non può essere concessa per gli operai dipendenti da imprese industriali di cui risulti certa la cessazione dell'attività produttiva nel corso o al termine del periodo di intervento richiesto.

L'integrazione salariale ordinaria può essere concessa soltanto per gli operai per i quali sia certa la riammissione nell'attività produttiva dell'impresa.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, durante o al termine del periodo di integrazione salariale, sono fatte salve le prestazioni della cassa integrazione guadagni relative al periodo precedente alla risoluzione stessa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### ART. 40.

*(Presupposti per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale).*

*Identico.*



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## ART. 41.

*(Durata del trattamento ordinario di integrazione).*

L'integrazione salariale ordinaria può essere disposta per un periodo non superiore a tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore ad un trimestre.

Nei casi previsti dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale ordinaria può essere disposta per un periodo massimo non superiore a tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente per un ulteriore periodo non superiore ad un trimestre.

L'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva o reparto con organizzazione produttiva autonoma.

## ART. 42.

*(Pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale).*

Nei casi di accertata impossibilità per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficoltà di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione salariale ordinaria, per la quale sia stata emessa regolare autorizzazione, la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, su domanda dell'imprenditore, può disporre il pagamento diretto agli operai, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

La commissione di cui sopra, ove sussistano dubbi sulle difficoltà finanziarie dell'impresa, può consultare le organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## ART. 41.

*(Durata del trattamento ordinario di integrazione).*

*Identico.*

## ART. 42.

*(Pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Nei casi di cui al primo comma l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in sostituzione del datore di lavoro, ad effettuare la trattenuta dei contributi sindacali per i quali i lavoratori abbiano rilasciato espressa autorizzazione con delega a favore di una delle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, salvo espressa revoca della delega da parte del lavoratore interessato.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle confederazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti trovano applicazione anche nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione.

ART. 43.

(*Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale*).

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposta per i primi sei mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato sulla base degli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali o di crisi aziendali l'eventuale proroga è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale trimestralmente entro il limite massimo di sei mesi. L'integrazione salariale per crisi di qualsiasi natura non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 43.

(*Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale*).

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la proroga trimestrale è concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a condizione che l'Ispettorato del lavoro accerti che la costruzione delle opere e la realizzazione degli impianti previste nel programma approvato dal CIPI procedano con continuità e nei termini previsti, salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, non eliminabili dall'imprenditore con la normale diligenza, che abbiano avuto influenza diretta nel determinare i ritardi stessi. Dopo ogni anno di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale la proroga è subordinata per i primi tre mesi al parere favorevole del CIPI.

Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma precedente non può comunque superare per ciascuna impresa, unità produttiva o reparto con organizzazione produttiva autonoma il limite complessivo di trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, computando in tale termine anche l'eventuale periodo di integrazione salariale straordinaria goduta a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il periodo di concessione del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare comunque il limite massimo di quarantadue mesi nell'arco di un quinquennio.

Nei casi di cui al terzo comma, successivamente al ventiquattresimo mese di concessione del trattamento di integrazione salariale, a qualsiasi titolo goduta, l'importo dello stesso è ridotto in misura pari al 10 per cento dell'integrazione fino al ventisettesimo mese, e quindi ulteriormente nella stessa misura per ogni trimestre di proroga. Il presente comma trova applicazione con riferimento ai periodi di concessione del trattamento di integrazione salariale goduti dai singoli lavora-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tori. La riduzione progressiva non può comunque avere decorso prima della scadenza del ventiquattresimo mese dall'inizio delle procedure di mobilità.

Nei casi di crisi aziendali riguardanti imprese industriali ubicate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ammessa la possibilità di ulteriori proroghe trimestrali per un massimo di 12 mesi. Nella predetta ipotesi, il limite di cui al precedente quarto comma è elevato di 12 mesi e non trova applicazione il limite di godimento dell'integrazione salariale nel biennio di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano in questo caso a decorrere dal trentasettesimo mese di trattamento di integrazione salariale.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sospende l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla sostituzione dei lavoratori assunti in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio, i cui rapporti di lavoro siano stati risolti successivamente all'intervento stesso.

L'integrazione salariale di cui al secondo comma non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio per reparto con organizzazione produttiva autonoma. Nei casi di crisi aziendali per le quali siano state esperite le procedure di mobilità previste dal Titolo III della presente legge, la proroga del trattamento di integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 24 mesi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

**Soppresso.**

*Identico.*

Limitatamente al periodo nel quale ha effetto la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, l'obbligo di assunzione di lavoratori in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio è sospeso per le imprese e le unità produttive nei cui confronti sono stati disposti i trattamenti predetti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## ART. 44.

*(Parere sulle richieste di intervento straordinario).*

La commissione regionale per l'impiego esprime parere obbligatorio in ordine alle richieste di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni. L'istruttoria tecnica di dette richieste è demandata all'ufficio regionale del lavoro.

## ART. 45.

*(Copertura previdenziale dei periodi di integrazione salariale).*

I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura.

Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## ART. 46.

*(Divieto di cumulo dell'integrazione salariale con altri redditi).*

Nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la decadenza dal trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## ART. 44.

*(Parere sulle richieste di intervento straordinario).*

*Identico.*

## ART. 45.

*(Copertura previdenziale dei periodi di integrazione salariale).*

*Identico.*

## ART. 46.

*(Divieto di cumulo dell'integrazione salariale con altri redditi).*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 47.

(Utilizzazione dei lavoratori in opere e servizi di pubblica utilità).

Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, possono disporre l'utilizzo temporaneo, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è elevato al 90 per cento, con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al primo comma, decadono dal diritto al godimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinario o di disoccupazione speciale, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'articolo 35.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 47.

(Utilizzazione dei lavoratori in opere e servizi di pubblica utilità).

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 48.

(Trattamento speciale di disoccupazione).

Nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, dall'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione può essere prolungato, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego, fino a raggiungere un periodo massimo complessivo di diciotto mesi. Successivamente al sesto mese di concessione del trattamento speciale, l'importo dello stesso è ridotto in misura pari al 10 per cento per ogni trimestre di proroga. In nessun caso il lavoratore può godere del trattamento di disoccupazione speciale e del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale per un periodo complessivamente superiore a quarantadue mesi nel quinquennio.

Il lavoratore avente diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può optare, entro tre mesi dalla domanda di prestazione, per la liquidazione in unica soluzione di un'indennità pari a sei mesi del predetto trattamento. Dalla predetta indennità è detratto l'importo del trattamento speciale eventualmente goduto dal lavoratore precedentemente alla liquidazione dell'indennità stessa.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, secondo comma, lettera b), della legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'indennità di cui al comma precedente è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 48.

(Trattamento speciale di disoccupazione).

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora le condizioni eccezionali del mercato locale del lavoro non consentano un reimpiego dei lavoratori che godono del trattamento speciale di disoccupazione, per gli stessi, fermo restando il limite massimo di quarantadue mesi previsto dal primo comma, possono essere disposte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione regionale per l'impiego, proroghe trimestrali per un periodo massimo di sei mesi. Per le aree previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tali proroghe possono essere disposte per un periodo massimo di 12 mesi. In tali casi, l'importo del trattamento è ridotto in misura pari al 10 per cento del trattamento iniziale per ogni proroga.

ART. 49.

*(Disciplina del cumulo del trattamento speciale di disoccupazione con altri redditi).*

I trattamenti speciali di disoccupazione non sono cumulabili con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Durante i periodi di godimento dei trattamenti speciali di disoccupazione il lavoratore non può svolgere alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma, pena la decadenza dai trattamenti stessi per le giornate di lavoro effettuate.

Durante i periodi di godimento dei trattamenti speciali il disoccupato ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del 6 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 49.

*(Disciplina del cumulo del trattamento speciale di disoccupazione con altri redditi).*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ART. 50.

(*Decorrenza e prescrizione del diritto al trattamento speciale di disoccupazione*).

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale, anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al comma precedente.

TITOLO V

NORME ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

ART. 51.

(*Programma straordinario di acquisto e costruzione di immobili*).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota, non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale, delle somme di cui al successivo articolo 55 per l'attuazione, nel quinquennio 1981-1985, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 50.

(*Decorrenza e prescrizione del diritto al trattamento speciale di disoccupazione*).

*Identico.*

TITOLO V

NORME ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE

ART. 51.

(*Programma straordinario di acquisto e costruzione di immobili*).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota, non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale, delle somme di cui al successivo articolo 55 per l'attuazione, nel quinquennio 1983-1987, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il programma di cui al comma precedente viene predisposto su base regionale. Le regioni, sentiti i comuni, formulano le loro osservazioni in merito a tale programma entro il termine perentorio di 60 giorni dall'invio dello stesso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La formulazione di eventuali osservazioni resta preclusa nel caso in cui esse non pervengano al predetto Ministero entro il termine indicato.

Il programma è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta alla commissione centrale per l'impiego una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma.

La relazione di cui al comma precedente, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a norma dell'articolo 52 della presente legge nonché degli importi relativi, viene riportata in allegato alla Tabella XV del bilancio dello Stato.

## ART. 52.

(*Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria*).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 51 provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ART. 52.

(*Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria*).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del programma di cui al precedente articolo 51.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, le aree devono essere acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggior valore.

In ogni caso i valori delle aree e degli immobili da permutare non devono differire fra di loro di oltre il 50 per cento del valore dell'area e dell'immobile, o del complesso di aree e immobili, avente maggior valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto non in contrasto con le norme di attuazione degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto autonomo del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di opere pubbliche.

Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non uti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lizzate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

ART. 53.

*(Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operanti il sistema di automazione dei servizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino la prova di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di detta prova, in soprannumero nei ruoli rispettivamente degli uffici del lavoro, dei collocatori e dell'Ispettorato del lavoro a decorrere dal decimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente leg-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 53.

*(Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ge, è inoltre autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a integrare le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione esistenti alla data del 1° gennaio 1978 di altre 1000 unità, di cui 400 sono assegnate alla settima qualifica funzionale, 150 alla sesta qualifica funzionale, di cui 50 assistenti sociali, 250 alla quarta qualifica funzionale e 200, di cui 50 operai, alla seconda qualifica funzionale.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-85 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per la individuazione dei titoli di studio, anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano la istituzione dei ruoli tecnici anche per la realizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 6 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

I decreti di cui al comma precedente sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando non più del 20 per cento dei posti previsti dal secon-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1983-1987 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

do comma del presente articolo, assegnati ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano, fino al 31 dicembre 1983, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 54.

*(Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici indicati nel precedente articolo 53 nonché di quelli previsti ad integrazione dal secondo comma dello stesso articolo 53, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire e ad espletare concorsi speciali su base regionale. Tali concorsi possono essere indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per i concorsi di cui al presente articolo le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche, economiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale indicato al precedente articolo 53, tenendo conto della tipicità delle varie carriere.

Oltre a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nelle domande di ammissione ai concorsi espletati ai sensi dei commi precedenti gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso di eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

ART. 54.

*(Procedure accelerate dei concorsi banditi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi di cui alla presente legge, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli di precedenza e preferenza indicati nelle domande di ammissione, vengono compilate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie stesse sono assegnati ad un ufficio dell'Amministrazione del lavoro, nelle singole regioni.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio, in via provvisoria e sotto condizione di successiva nomina in prova, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo allo scadere dei venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine di cui al sesto comma del presente articolo oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del lavoro e della previdenza sociale, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Nei casi in cui dopo l'assunzione non possa aver corso la nomina definitiva, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

ART. 55.

(Finanziamento).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 210 miliardi per il triennio 1982-1984, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1982 si provvede per lire 24,5 miliardi e per lire 35,5 miliardi, rispettivamente, a carico e mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1981 e 1982.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 55.

(Finanziamento).

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, compresi il piano nazionale di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in complessive lire 210 miliardi per il triennio 1983-1985, viene iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1983 si provvede per lire 24,5 miliardi e per lire 35,5 miliardi, rispettivamente, a carico e mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1982 e 1983.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

## ART. 56.

*(Contributi della CEE).*

Tutti i contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Comunità economica europea per l'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi a progetti predisposti per la formazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affluiranno al bilancio dello Stato.

## ART. 57.

*(Unificazione dei ruoli e istituzione di nuovi profili professionali).*

In attesa del disegno di legge organico per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

Con il decreto interministeriale di cui al comma successivo, sentita la commissione centrale per l'impiego, si procederà alla revisione della tabella XV, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al fine di adeguarla alla nuova struttura periferica degli uffici del lavoro e della massima occupazione derivante dalla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

## ART. 56.

*(Contributi della CEE).*

*Identico.*

## ART. 57.

*(Unificazione dei ruoli e istituzione di nuovi profili professionali).*

In attesa di una legge organica per la ristrutturazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a unificare con uno o più decreti, entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli degli uffici del lavoro e della massima occupazione, dei collocatori, dell'Ispettorato del lavoro e dell'amministrazione centrale, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale dipendente.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

A partire dal 1° giugno 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, saranno istituiti, in considerazione della specificità di talune funzioni esplicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, quali quelli di consulente del mercato del lavoro, operatore promozionale, accertatore di qualifica, addetto alle informazioni, assistente sociale e psicologo del lavoro.

In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale utilizza secondo le concrete esigenze di servizio presso le sezioni circoscrizionali il personale tecnico dell'Ispettorato del lavoro per lo svolgimento delle mansioni relative ai nuovi profili professionali di cui al comma precedente nonché i giovani assunti in attuazione del progetto specifico « Ispezione del lavoro » ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58.

*(Stipula di contratti e convenzioni).*

Per la realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni secondo le procedure e le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Per l'acquisto o l'affitto di beni mobili ed immobili, di attrezzature ed arredi, di mezzi tecnici, di forniture, di stampati e di servizi, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni, per la predisposizione e il funzionamento di strutture e per ogni altro intervento, compreso quello relativo all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonché

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

*Identico.*

ART. 58.

*(Stipula di contratti e convenzioni).*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al trasporto degli atti o documenti occorrenti al funzionamento dei centri elettronici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dalla vigente normativa, sono autorizzati a stipulare ed approvare contratti e convenzioni esclusivamente a trattativa privata con uno o più enti, ditte o società che offrano idonee garanzie di affidabilità, anche in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113.

Sui progetti di contratto e convenzioni il cui importo superi lire 600 milioni, compresi quelli da stipulare dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero delle finanze, è richiesta l'espressione del parere, con esclusione di qualsiasi altro previsto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, da parte di un comitato tecnico presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da 4 funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di primo dirigente.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli atti contrattuali sono sottoposti al controllo della Corte dei conti in via successiva.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

Le deroghe alla normativa di contabilità generale dello Stato previste dai precedenti commi sono applicabili anche in sede di attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata di cui al decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

#### TITOLO VI

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

###### ART. 59.

*(Abrogazione di norme).*

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675; gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 1978, n. 215; gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, nel testo modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36; l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, nel testo modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, nonché ogni altra norma contraria ed incompatibile con quelle della presente legge. Non sono applicabili, ai fini delle procedure previste dall'articolo 44 della presente legge, quelle previste dall'articolo 11, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Le deroghe alla normativa di contabilità generale dello Stato previste dai precedenti commi sono applicabili anche in sede di attuazione del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata di cui all'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

#### TITOLO VI

##### NORME FINALI E TRANSITORIE

###### ART. 59.

*(Abrogazione di norme).*

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675; gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, nel testo modificato dalla legge 26 maggio 1978, n. 215; gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, nel testo modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36; l'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, nel testo modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301, nonché ogni altra norma contraria ed incompatibile con quelle della presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme contenute nel decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli articoli 31 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli di provenienza.

ART. 60.

(*Disciplina transitoria dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale*).

Per i trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nei seguenti limiti massimi:

a) per gli interventi ordinari della cassa integrazione, non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

b) per gli interventi straordinari della cassa integrazione e per i trattamenti speciali di disoccupazione, per 12 mesi.

Nei casi di intervento straordinario della cassa integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, per i quali in sede di presentazione della richiesta di proroga sia comunicata, ai sensi del precedente articolo 29, la sussistenza di una esuberanza di personale, sono ammesse ulteriori proroghe nel limite massimo di 12 mesi. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal presente comma nonché l'eventuale successiva concessione del trattamento speciale di di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ad eccezione dell'articolo 6-*quater*, sono abrogate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 60.

(*Disciplina transitoria dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione speciale*).

*Identico:*

a) *identica;*

b) per gli interventi straordinari della cassa integrazione e per i trattamenti speciali di disoccupazione, per 24 mesi.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal precedente comma nonché l'eventuale successiva concessione del trattamento speciale di disoccupazione speciale non possono, consecutivamente, superare il periodo massimo complessivo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

soccupazione speciale non possono, consecutivamente, superare il periodo massimo complessivo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le richieste relative ai periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti, l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è concessa sulla base delle disposizioni previste dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164, 6 agosto 1975, n. 427, e 12 agosto 1977, n. 675. Per i periodi successivi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, quinto comma, e le riduzioni dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 48, secondo comma, trovano applicazione, nei casi di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1982 con le modalità previste dalle citate disposizioni, fermo restando quanto previsto nello stesso articolo 43 per i casi in cui siano state attivate le procedure di mobilità.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, si applicano alle richieste di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le procedure previste dal predetto articolo 43.

## ART. 61.

(*Sostituzione graduale delle procedure di collocamento e di mobilità*).

La commissione circoscrizionale impartisce alla sezione circoscrizionale le opportune direttive al fine della graduale sostituzione delle procedure di collocamento previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, con le procedure previste nei Titoli I e III

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Le disposizioni di cui all'articolo 43, quinto comma, e le riduzioni dell'importo del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 48, secondo comma, trovano applicazione, nei casi di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1983, con le modalità previste dalle citate disposizioni, fermo restando quanto previsto nello stesso articolo 43 per i casi in cui siano state attivate le procedure di mobilità.

*Identico.*

## ART. 61.

(*Sostituzione graduale delle procedure di collocamento e di mobilità*).

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della presente legge. Tale sostituzione deve essere attuata integralmente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 62.

*(Durata in carica delle commissioni per l'impiego).*

La commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego durano in carica tre anni.

ART. 63.

*(Risoluzione dei rapporti di lavoro in costanza di procedura fallimentare).*

Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano revocati dal curatore fallimentare, i licenziamenti la cui efficacia è stata sospesa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, diventano esecutivi. I lavoratori interessati hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale di cui all'articolo 48, e conservano l'iscrizione nella lista di mobilità.

Le norme contenute nei Titoli III e IV della presente legge e quelle previste negli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi si applicano anche in caso di fallimento dell'imprenditore o di liquidazione coatta amministrativa della impresa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 62.

*(Durata in carica delle commissioni per l'impiego).*

*Identico.*

ART. 63.

*(Risoluzione dei rapporti di lavoro in costanza di procedura fallimentare).*

*Identico.*

L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## ART. 64.

*(Disciplina transitoria per i lavoratori agricoli).*

In attesa della nuova disciplina in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli è consentito l'avviamento attraverso richiesta nominativa fino a 3 lavoratori per le imprese agricole singole ed associate. Tale numero è elevato a 10 quando si tratti di lavoratori stagionali assunti anche a periodi discontinui per non più di 70 giornate lavorative annue per ciascun lavoratore.

Resta fermo per la provincia autonoma di Bolzano il disposto di cui all'articolo 11, n. 6), della legge 29 aprile 1949, n. 264.

## ART. 65.

*(Proroga della gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori).*

Il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è prorogato al 31 dicembre 1981.

Sino a tale data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare i provvedimenti occorrenti per far fronte agli oneri relativi alla gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività svolte o in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## ART. 64.

*(Disciplina transitoria per i lavoratori agricoli).*

*Identico.*

## ART. 65.

*(Proroga della gestione stralcio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori).*

Il termine fissato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è prorogato al 31 dicembre 1982.

*Identico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1983 sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per attività svolte o in corso di svolgimento alla data del 14 gennaio 1979.



(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ART. 66.

*(Trasferimenti dal Fondo per la riconversione industriale).*

La somma di lire 4 miliardi derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, posta a carico del Fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà ripartita dal CIPE nell'anno finanziario 1982 tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A tal fine, la suddetta somma sarà versata dal citato Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per la correlativa iscrizione agli appositi capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.

ART. 67.

*(Disciplina speciale per le Province autonome di Trento e Bolzano).*

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni delle commissioni regionali per l'impiego e delle loro sotto-commissioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alle rispettive Province ai sensi dell'articolo 8, punto 23), e dell'articolo 9, punti 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che possono esercitarle attraverso apposite commissioni provinciali per l'impiego.

Alle Province autonome di Trento e Bolzano è delegato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, primo, quarto e sesto comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ART. 66.

*(Trasferimenti dal Fondo per la riconversione industriale).*

La somma di lire 4 miliardi derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479, posta a carico del Fondo per la riconversione e ristrutturazione industriale istituito ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, sarà ripartita dal CIPE nell'anno finanziario 1983 tra gli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*Identico.*

ART. 67.

*(Disciplina speciale per le Province autonome di Trento e Bolzano).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le Province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli esperimenti pilota di cui al Titolo II della presente legge in base alle proprie competenze statutarie e, secondo i principi della presente legge, con legge provinciale.

Sono fatte comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

ART. 68.

*(Transitorietà della disciplina del collocamento).*

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle previste dal Titolo I della presente legge, restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme generali in materia di collocamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ART. 68.

*(Effetti nei confronti della disciplina del collocamento)*

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore in quanto non incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE n. 593**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI E FASSINO

**Art. 1.**

Ogni azienda può procedere all'assunzione di lavoratori mediante richiesta nominativa per una quota non superiore al 50 per cento dei lavoratori da essa dipendenti.

Il predetto calcolo del 50 per cento deve riferirsi esclusivamente ai lavoratori occupati in ogni azienda appartenenti alle qualifiche per le quali la normativa vigente impone la richiesta numerica.

La richiesta nominativa è sempre consentita per tutti gli operai specializzati.

La richiesta nominativa è consentita per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di 50 dipendenti.

La richiesta nominativa è altresì consentita per i lavoratori in cerca di prima occupazione, anche se già risulta coperta la quota del 50 per cento di cui al primo comma.

**Art. 2.**

Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, non occorre nulla osta dell'ufficio di collocamento.

**Art. 3.**

Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro è portato ad 8 nella Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati, a 7 nelle Commissioni provinciali per il collocamento, a 4 nelle Commissioni per il collocamento istituite presso le sezioni di collocamento od i collocatori.

**Art. 4.**

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina le categorie e le qualifiche in cui possono suddividersi i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri di accertamento delle qualifiche dichiarate dai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

**Art. 5.**

Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le sezioni di collocamento pubblicano giornalmente l'elenco delle richieste dei lavoratori pervenute, e ne curano la diffusione.

Gli avviamenti al lavoro non possono avvenire prima di tre giorni dalla data di pubblicazione della relativa richiesta.

**DISEGNO DI LEGGE n. 667**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FRANCO

*Articolo unico.*

È abrogato il limite di lire 300.000, previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Agli impiegati, che usufruiscono del trattamento previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 464, compete l'80 per cento della retribuzione mensile percepita al momento della sospensione.

L'integrazione deve essere calcolata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1416**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELLA PORTA

ED ALTRI

—

*Articolo unico.*

La Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è integrata da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni provinciali aderenti alle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1474**D'INIZIATIVA DEL SENATORE  
TAMBRONI ARMAROLI

## Art. 1.

In attesa della riforma della disciplina dell'apprendistato e per un periodo delimitato di 5 anni, vengono istituiti appositi corsi di tirocinio diretti a promuovere ed incentivare l'impiego di giovani in attività economiche svolte da piccole imprese individuali od associate, da consorzi o cooperative, nei diversi settori dell'economia.

Le Regioni, secondo i poteri e le funzioni ad esse riconosciute in materia di formazione professionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e nei limiti dei principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, predispongono i programmi relativi ai corsi di formazione di cui all'articolo 9, articolandoli per settori produttivi in relazione alle concrete prospettive occupazionali dell'offerta di lavoro nel territorio, con esclusivo riferimento alle attività economiche svolte dalle piccole imprese così definite in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi speciali.

## Art. 2.

In rapporto alle finalità di cui al precedente articolo è costituita presso ogni Regione una commissione, da nominare con decreto del presidente della Giunta regionale, presieduta da questi o da un suo delegato e composta da rappresentanti della Regione e da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali delle parti sociali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL.

La commissione ha il compito di acquisire ogni utile dato relativo alle prospettive di occupazione ed alle esigenze formative dei giovani lavoratori per singole categorie di ogni settore produttivo nel quadro della

realtà territoriale a livello provinciale. A tal fine gli enti competenti delle pubbliche amministrazioni, gli organismi privati operanti nel campo professionale e del mondo del lavoro e le organizzazioni delle parti sociali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Ogni commissione regionale opera in collegamento con le commissioni centrali e regionali per l'impiego come disciplinate dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

## Art. 3.

Durante il periodo di applicazione della presente legge i giovani di età fra i 15 ed i 29 anni possono essere assunti con il contratto di tirocinio di cui all'articolo 4; il limite di età può essere abbassato ai 14 anni nel caso in cui l'obbligo scolastico sia già stato adempiuto a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

I giovani assunti ai sensi della presente legge non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti.

Non può essere assunto con contratto di tirocinio un giovane che già sia stato assunto in precedenza dallo stesso datore di lavoro con contratto di identico tipo.

## Art. 4.

Con il contratto di tirocinio il datore di lavoro si obbliga ad impartire od a far impartire al lavoratore dipendente l'insegnamento e l'addestramento necessari per il conseguimento di una capacità tecnica specifica e l'acquisizione della relativa qualifica professionale, utilizzandone l'opera nell'ambito dell'azienda secondo i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; il lavoratore si obbliga, per converso, a prestare diligentemente le proprie opere collaborando puntualmente alla propria formazione professionale.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il contratto di tirocinio prevede la durata, il trattamento giuridico ed economico e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale con l'indicazione delle mansioni e della qualifica per l'acquisizione della quale viene stipulato il contratto.

## Art. 5.

Il datore di lavoro che intende assumere giovani ai sensi della presente legge deve farne richiesta alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonchè le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro è operato a cura della sezione di collocamento sulla base della graduatoria; qualora la richiesta sia relativa a personale qualificato o in possesso di titoli di studio specifici, l'avviamento è operato secondo l'ordine della graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta e dei requisiti professionali indicati dal datore di lavoro.

È, comunque, ammessa la facoltà di avanzare richiesta nominativa. È consentita l'assunzione con contratto di tirocinio, ai sensi della presente legge, di due giovani, in caso di impresa individuale senza personale dipendente, e di un giovane per ogni dipendente qualificato già in servizio presso l'azienda.

La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nelle liste di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività economica.

## Art. 6.

I giovani assunti con contratto di tirocinio, ai sensi della presente legge, hanno di-

ritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello corrispondente stabilito dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato, in conformità a quanto disposto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

La retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

In favore dei datori di lavoro vengono corrisposte agevolazioni pari al 50 per cento della retribuzione spettante, a norma della contrattazione collettiva, al lavoratore assunto con contratto di tirocinio, elevate al 60 per cento nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, in rapporto alle ore lavorative effettivamente prestate.

Nell'ipotesi in cui i giovani assunti con contratto di tirocinio, dopo l'espletamento delle prove di cui all'articolo 10, vengano mantenuti in servizio presso la stessa azienda con contratto a tempo indeterminato, le agevolazioni previste dal presente articolo sono corrisposte per ulteriori 6 mesi dal momento del passaggio in qualifica.

## Art. 7.

Il contratto di tirocinio non può avere una durata superiore a quella rispettivamente stabilita dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato in conformità alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, per singole categorie professionali e, comunque, non può protrarsi oltre il limite dei cinque anni.

Il relativo orario di lavoro giornaliero e settimanale assegnato al lavoratore assunto con contratto di tirocinio deve essere determinato in conformità ai limiti massimi indicati dai contratti collettivi per l'apprendistato, comprese le ore da questi destinate all'insegnamento complementare, tenuto conto della scadenza trimestrale dei corsi previsti dall'articolo 9.

## Art. 8.

Con riferimento alle rilevazioni effettuate sulla realtà del mondo del lavoro dalle commissioni di cui all'articolo 2 e tenuto conto delle richieste fatte pervenire dai datori di lavoro presso le sezioni di collocamento, le Regioni provvedono tempestivamente a curare un aggiornamento periodico del quadro ricognitivo della situazione territoriale ed a predisporre i relativi corsi di formazione professionale di cui all'articolo 9.

A tal fine gli imprenditori che intendano assumere o che abbiano già assunto giovani dipendenti con contratto di tirocinio formulano presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che devono trasmettere le segnalazioni alla Regione, le proposte relative alla materia dei corsi da istituire per le singole categorie professionali.

## Art. 9.

Le Regioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, disciplinano appositi corsi di formazione professionale, di natura complementare, destinati ad integrare l'addestramento pratico impartito all'interno dell'azienda ed a conferire al giovane assunto con contratto di tirocinio le nozioni teoriche indispensabili per l'acquisizione di una piena capacità professionale.

I corsi di cui al comma precedente hanno scadenza periodica trimestrale con la durata di dieci giorni utili, escluse le festività intermedie, e per un ammontare complessivo di 50 ore di insegnamento teorico. La frequenza dei corsi è obbligatoria e gratuita e non viene computata ad alcun effetto nell'orario di lavoro.

I cicli formativi possono essere realizzati dalle Regioni anche mediante stipula di convenzioni con imprese o loro consorzi in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le Regioni determinano, altresì, le indennità di formazione da corrispondersi ai

giovani assunti con contratto di tirocinio, in relazione alla loro effettiva partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

L'obbligatorietà della frequenza non sussiste per coloro che alla data dell'assunzione siano in possesso di titolo di studio, diploma, licenza o attestato di formazione nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica tramite contratto di tirocinio.

In tal caso la scadenza trimestrale di cui al secondo comma non viene effettuata e la prestazione effettiva delle ore lavorative, secondo quanto indicato dal secondo comma dell'articolo 7, si protrae senza soluzioni di continuità per tutto il periodo del contratto di tirocinio.

Le ferie annuali ed i riposi settimanali e giornalieri non possono coincidere con i periodi destinati allo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo.

Fino a quando i corsi di cui al presente articolo non sono stati istituiti e nell'intervallo fra un corso e quello successivo le ore da destinare all'insegnamento teorico vengono effettivamente prestate come ore lavorative in azienda; l'intervallo tra un corso e quello successivo non può, in ogni caso, essere superiore a sei mesi.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di accertare la frequenza dei giovani assunti con contratto di tirocinio ai corsi di formazione. Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se i giovani non frequentano regolarmente i corsi, il contratto di tirocinio si risolve a tutti gli effetti.

## Art. 10.

I giovani che abbiano svolto regolarmente i rapporti di tirocinio e che abbiano continuamente partecipato ai corsi di formazione, ai sensi della presente legge, sono ammessi a prove finali di carattere tecnico-pratico per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Con il superamento delle prove finali i giovani tirocinanti conseguono attestati di qualifica validi ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento azienda-



te in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'accertamento di cui al precedente comma viene effettuato da apposite commissioni istituite presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, composte da esperti, rispettivamente, in rappresentanza delle Regioni, delle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da esperti designati paritariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative delle piccole imprese sul piano provinciale.

La composizione degli esperti nella commissione determinata di volta in volta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione varia in relazione all'accertamento che essa è chiamata ad effettuare riguardo alle categorie di attività economica.

Il presidente della commissione viene nominato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione prevista dal presente articolo ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e di quelle messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

L'esame tende a verificare se, in conformità al corrispondente profilo professionale, il giovane abbia acquisito le capacità e cognizioni inerenti all'attività oggetto del tirocinio e se sia in grado di eseguire i lavori pertinenti.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilire annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 11.

Il contratto di tirocinio è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro, che deve annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste dalla presente legge allegando copia dei contratti stipulati. Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni medesime, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS con scadenza mensile.

L'INPS, ai fini del rimborso annuo, da effettuarsi da parte dello Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS medesimo, tiene apposita evidenza contabile.

#### Art. 12.

Nei confronti dei datori di lavoro che effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, queste si intendono sospese.

Allo scadere del termine stabilito per il contratto di tirocinio, questo si intende risolto ad ogni effetto. Qualora la prestazione di lavoro prosegua continuativamente al di là del termine di scadenza, il contratto di tirocinio si converte di diritto in contratto a tempo indeterminato, con il corrispondente inquadramento professionale.

Le parti possono convertire il contratto di tirocinio in contratto di lavoro a tempo inde-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terminato in qualsiasi momento; in tal caso l'estensione per un semestre delle agevolazioni previste dall'articolo 6 opera dal momento del relativo passaggio in qualifica.

## Art. 13.

Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di appren-

distato di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo Stato finanzia gli oneri di cui alla presente legge con apposito stanziamento ad integrazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. A tale fondo sono devolute le somme disponibili della legge 1° giugno 1977, n. 285, non impegnate alla data del 31 dicembre 1980.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1521**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MALAGODI

**Art. 1.**

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il fondo per il salario minimo garantito nell'industria, alimentato dai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dal 70 per cento dei contributi per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni previsti per il settore industriale dalla normativa vigente.

Resta attribuita all'INPS la riscossione dei predetti contributi.

L'INPS provvede a versare mensilmente al fondo per il salario minimo garantito nell'industria i contributi di cui al primo comma.

È altresì attribuito al fondo il 70 per cento dei contributi a carico dello Stato per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni.

Sono abrogate, limitatamente al settore industriale, le norme sull'erogazione dell'integrazione salariale straordinaria e sull'indennità ed i sussidi straordinari di disoccupazione.

**Art. 2.**

Ai lavoratori dipendenti dell'industria, con almeno un anno di anzianità di lavoro, il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dal datore di lavoro per cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di reparto, o per riduzione di personale, è corrisposto, da parte del fondo per il salario minimo garantito nell'industria, un salario minimo garantito di un importo mensile pari all'80 per cento della retribuzione mensile media, esclusi gli assegni familiari, percepita nell'ultimo anno di lavoro.

Agli aventi diritto al salario minimo garantito spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Il salario minimo garantito non può superare l'importo di 700.000 lire mensili, esclusi gli assegni familiari.

Il limite massimo predetto è aumentato ogni anno a partire dal 1982 in misura percentuale pari all'80 per cento dell'aumento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT nell'anno precedente.

**Art. 3.**

Il salario minimo garantito ha una durata massima di 4 anni e viene ridotto del 10 per cento dopo un anno dalla data della concessione, del 20 per cento, rispetto all'importo iniziale, dopo 2 anni dalla concessione, del 30 per cento, rispetto all'importo iniziale, dopo 3 anni dalla concessione.

Il salario minimo garantito non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente, o autonomo o professionale, nonchè con gli assegni, le indennità ed i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

I periodi di erogazione del salario minimo garantito sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base dell'importo del salario minimo garantito.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico del fondo per il salario minimo garantito nell'industria, al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

**Art. 4.**

Gli uffici provinciali del lavoro accertano i requisiti per la concessione del salario minimo garantito e provvedono all'erogazione attingendo al fondo per il salario minimo garantito nell'industria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare gli uffici provinciali del lavoro e le sezioni staccate all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge.

#### Art. 5.

Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale di mobilità, nella quale sono iscritti d'ufficio tutti i lavoratori che usufruiscono del salario minimo garantito.

Per i lavoratori iscritti nella lista di collocamento speciale di mobilità è ammessa la richiesta nominativa per una quota di lavoratori non superiore alla metà del totale dei lavoratori per i quali è prevista la richiesta numerica in base alle norme vigenti.

La facoltà di cui al comma precedente può essere fatta valere nell'ambito di ogni richiesta di avviamento al lavoro.

La ripartizione degli avviamenti al lavoro tra gli iscritti alla lista ordinaria e gli iscritti alla lista di mobilità viene fatta tenendo conto del rapporto tra il numero degli iscritti nella lista di mobilità ed il numero degli iscritti nella prima e seconda classe della lista ordinaria in ciascuna provincia.

Il lavoratore che non accetti una offerta di impiego avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle delle mansioni precedentemente svolte, in una azienda operante nella provincia di residenza od in una località entro il limite massimo di 60 chilometri dal luogo di residenza, decade dal diritto di godimento del salario minimo garantito.

#### Art. 6.

Le commissioni provinciali per il collocamento, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonchè le associazioni dei datori di lavoro, promuoveranno d'intesa con le Regioni l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale in relazione al tipo di offerta di lavoro della provincia e delle province limitrofe.

I lavoratori che rifiutano di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale perdono il diritto al salario minimo garantito.

#### Art. 7.

Le commissioni provinciali per il collocamento possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori beneficiari del salario minimo garantito in attività non incompatibili con le loro professionalità per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero quali istruttori nei corsi di formazione professionale.

Il salario minimo garantito mensile spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è pari al 100 per cento della retribuzione mensile media, esclusi gli assegni familiari, percepita nell'ultimo periodo di lavoro, fermo restando il limite massimo di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

I lavoratori che rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo decadono dal diritto del godimento del salario minimo garantito.

#### Art. 8.

Ai lavoratori dell'industria che percepiscono l'indennità di disoccupazione o usufruiscono della Cassa integrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito il salario minimo garantito per un periodo di tempo pari alla differenza tra la durata massima di quattro anni del salario minimo garantito ed il periodo di tempo in cui ciascun lavoratore ha usufruito dell'indennità di disoccupazione o dell'integrazione salariale straordinaria.

#### Art. 9.

Ogni anno, in sede di legge finanziaria, viene fissato il contributo dello Stato al fondo per il salario minimo garantito.